



Parma, 20/02/2019

Ai Consulenti del Lavoro
di Parma

Prot. n. 185/U

Ai Praticanti Consulenti del Lavoro
di Parma

Oggetto: Circolare n. 04_2019.

A) Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro – Sessione 2019.

B) Documento Unico di Identificazione (DUI): tessera unica di riconoscimento valida su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) della Legge 11/01/1979 n. 12, Albo Unico Nazionale.

C) Videoconferenza Ratio del 22/02/2019 dal titolo “Bilancio 2018: aspetti civilistici e principi contabili. Adempimenti e approfondimenti IVA”.

D) Convegno a Parma il 25/02/2019 dal titolo “Profili lavoristici - Legge di bilancio 2019 - Quota 100 e Reddito di cittadinanza”.

E) Formazione continua obbligatoria: scadenza biennio formativo 2017/2018.

A) Sulla G.U. 4^a Serie Speciale n. 8 del 29 Gennaio 2019, è stato pubblicato il Decreto direttoriale 16.01.2019, che alleghiamo, con il quale è stata indetta per l'anno 2019 la sessione di esami per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 4 e 5 settembre 2019, mentre la domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale deve essere apposta marca da bollo di € 16,00, secondo il fac-simile allegato al D.D. e debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente entro il termine perentorio del 16 Luglio 2019. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Per quanto concerne il pagamento della tassa d'esame di € 49,58, si fa presente che la stessa dovrà essere effettuata tramite il modello F23, Codice Tributo 729T.

B) Informiamo che il Consiglio Nazionale con delibera del 25/01/2019 ha deciso di individuare il DUI (Documento Unico di Identificazione) quale unica tessera di iscrizione all'Ordine, valida in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, e che, pertanto, altri tipi di tessere di iscrizione, eventualmente ancora in uso, non hanno validità ai fini del riconoscimento del titolo professionale posseduto. Invitiamo tutti i Colleghi che non sono ancora in possesso del tesserino DUI oppure non hanno proceduto al relativo rinnovo di attivarsi con estrema sollecitudine collegandosi all'indirizzo <http://dui.consulentidellavoro.it/>, accessibile con le stesse credenziali con cui si

accede all'area riservata del portale di categoria. Alleghiamo relativa circolare CNO, pregando di prendere visione del contenuto.

- C) Ricordiamo che il giorno 22/02/2019 dalle ore 16,00 (rilevazione presenze ore 15,30) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Bilancio 2018: aspetti civilistici e principi contabili. Adempimenti e approfondimenti IVA”. L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito www.consulentidellavoro.it effettuare il login con le proprie credenziali, accedere alla sezione “Scrivania Digitale” e selezionare “Formazione Continua”. Per l'acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del tesserino DUI in ingresso ed in uscita. E' necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute all'interno della nostra sala riunioni.
- D) Ricordiamo che Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi in collaborazione con il nostro Consiglio Provinciale ha organizzato un convegno di aggiornamento, di cui alleghiamo la locandina e relative slide, su “Profili lavoristici Legge di Bilancio 2019 Quota 100 e Reddito di cittadinanza” che si svolgerà il 25/02/2019 dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,30) alle ore 19,00 presso l'Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio, relatrice sarà la Dott.ssa Paola Rebecca Nucci. L'evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito www.consulentidellavoro.it effettuare il login con le proprie credenziali, accedere alla sezione “Scrivania Digitale” e selezionare “Formazione Continua”. Per l'acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del tesserino DUI in ingresso ed in uscita.
- E) Ricordiamo agli Iscritti che entro e non oltre il 28 Febbraio 2019, ciascun Consulente dovrà inviare alla Segreteria dell'Ordine, **esclusivamente via PEC**, la dichiarazione (**Allegato II**) che attesti l'assolvimento dell'obbligo formativo per il biennio 2017-2018 (50 crediti, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento e deontologia professionale). Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve aver, comunque, maturato complessivamente almeno 16 crediti formativi. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovranno essere allegate le copie degli attestati di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria area riservata DUI del sito di Teleconsul. Ricordiamo, inoltre, che i crediti formativi conseguiti durante il periodo di proroga (01/01/2017 al 30/06/2017), se utilizzati per il completamento della formazione relativa al biennio 2015/2016, non potranno essere considerati in relazione al biennio 2017/2018. Per coloro che non lo abbiano già fatto durante il biennio, il 28 febbraio 2019, sarà considerato il termine ultimo entro il quale richiedere la riduzione proporzionale dei crediti a causa di: malattia, infortunio, maternità/paternità, adozione o affidamento, servizio militare o civile, assistenza a persone di cui alla legge 104. Il percorso formativo degli Iscritti sarà, ovviamente, soggetto al controllo da parte del Consiglio di disciplina. Per adempiere a tali compiti, dovremo valutare tutti i comportamenti messi in atto durante il biennio formativo e, allo scopo, desideriamo sottolineare che alcuni inadempimenti formali dovranno essere sanzionati con la rigidità che ci è stata richiesta dai vertici della categoria, per esempio, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, il Consiglio provinciale diffiderà il Consulente del Lavoro

ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni; l'inottemperanza costituisce infrazione al regolamento con applicazione della relativa sanzione della censura.

Ricordiamo, infine, che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua ed obbligatoria determina l'impossibilità, per il Consulente del Lavoro, di attivare nuovi rapporti di praticantato ed anche l'immediata sospensione di quelli già in essere. Non meno importante, l'assicurazione per responsabilità nell'esercizio della professione, è attenta al rispetto della formazione nella malaugurata ipotesi di risarcimento per danni dovuti nell'esercizio del mandato professionale.

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net - circolari consulenti.



Allegati:

- Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro: D.D. 16/01/2019.
- Comunicazione CNO: DUI.
- Locandina e slide convegno del 25/02/2019.
- Dichiarazione attestante obbligo formativo biennio 2017-2018 (Allegato II).

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 gennaio 2019

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSI *ed* ESAMI

Modalità di pubblicazione di "Concorsi pubblici"

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella "Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie speciale - Concorsi ed esami", occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell'avviso in carta intestata e senza marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al **Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - Via Arenula, 70 - 00186 Roma**, e in formato digitale word il testo da pubblicare, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell'inoltro telematico.

I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.


È facoltà dell'Ente contattare l'Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la data di pubblicazione dell'atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

20 posti di esperto con orientamento nelle discipline giuridiche e nel campo dell'Information and Communication Technology, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Pag. 7

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 1° febbraio 2019



S O M M A R I O

AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano:	
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di funzionario della professionalità di servizio sociale, a tempo indeterminato, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli locali del personale del Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di cui due posti presso l'Ufficio di servizio sociale per minorenni di Bolzano e due posti presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Bolzano. (19E00943)	Pag. 1
Istituto superiore di sanità:	
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo determinato della durata di due anni, presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria. (19E00890)	Pag. 1
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo determinato della durata di due anni, presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria. (19E00891)	Pag. 1
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria. (19E00892)	Pag. 1
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento. (19E00893)	Pag. 2
Avviso relativo alla pubblicazione della dichiarazione di conclusione con esito negativo della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria. (19E00894)	Pag. 2
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di due anni, presso il Centro di riferimento per la medicina di genere. (19E00895)	Pag. 2
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di sedici mesi, presso il Dipartimento di ambiente e salute. (19E00896)	Pag. 2
Ministero dell'economia e delle finanze:	
Cancellazione dal registro dei revisori legali di un nominativo (19E00942)	Pag. 2
Ministero del lavoro e delle politiche sociali:	
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2019. (19E00860)	Pag. 2
ENTI PUBBLICI STATALI	
Consiglio nazionale delle ricerche:	
Accertamento della regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici per posti a tempo pieno ed indeterminato di primo ricercatore e dirigente di ricerca. (19E00972)	Pag. 7
Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO ASTRONOMICICO DI PADOVA:	
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore terzo livello, prima fascia, a tempo pieno e determinato per la durata di dodici mesi. (19E00937)	Pag. 7
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni:	
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di esperto con orientamento nel campo dell'Information and Communication Technology. (19E00897)	Pag. 7
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di esperto con orientamento nelle discipline giuridiche. (19E00898)	Pag. 11
UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	
Scuola IMT Alti Studi Lucca:	
Concorso pubblico per l'ammissione al XXXV ciclo per il programma di dottorato di ricerca in Cognitive and Cultural Systems e Systems Science, anno accademico 2019/2020. (19E00864)	Pag. 16
Università Aldo Moro di Bari:	
Procedure di valutazione per la chiamata di due professori di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti. (19E00904)	Pag. 16
Università di Bergamo:	
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione. (19E00901)	Pag. 16



Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto superiore di sanità n. 11 - novembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 31 ottobre 2018, n. 623, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell'Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell'invecchiamento, nell'ambito dell'area progettuale «Attività di studi e ricerca per la promozione della salute e della longevità della popolazione attraverso il supporto al sistema sanitario in tutte le sue attività legate a prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie associate all'invecchiamento e delle patologie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e immunomediate» - lettera L dell'art. 1 del bando, pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell'8 giugno 2018.

19E00893

Avviso relativo alla pubblicazione della dichiarazione di conclusione con esito negativo della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto superiore di sanità n. 12 - dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 17 dicembre 2018, n. 661, con il quale si dichiara conclusa con esito negativo la selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell'Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, nell'ambito dell'area progettuale «Attività di studi e ricerca sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la valutazione e l'applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l'adozione di appropriati stili alimentari» - lettera N dell'art. 1 del bando, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell'8 giugno 2018.

19E00894

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di due anni, presso il Centro di riferimento per la medicina di genere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto superiore di sanità n. 12 - dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 27 novembre 2018 n. 646, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell'Istituto superiore di sanità, presso il Centro di riferimento per la medicina di genere nell'ambito dell'area progettuale «Attività di studi

e ricerca di base, preclinica e clinico-epidemiologica, mirata alla validazione di pratiche diagnostiche e terapeutiche innovative, nell'ambito della medicina di genere», lettera c dell'art. 1 del bando, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 24 agosto 2018.

19E00895

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di sedici mesi, presso il Dipartimento di ambiente e salute.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto superiore di sanità n. 12 relativo al mese di dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 27 novembre 2018, n. 645, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, della durata di sedici mesi, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell'Istituto superiore di sanità presso il Dipartimento di ambiente e salute, nell'ambito dell'area progettuale: «Attività di studi e ricerca sulle valutazioni a carattere multidisciplinare dei rischi per la salute umana derivanti dalle esposizioni ambientali attraverso lo sviluppo di metodi e tecnologie avanzate; attività di sperimentazione per l'identificazione e la caratterizzazione dei fattori di rischio, studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e sorveglianza della popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria, gestione, riduzione e comunicazione dei rischi», art. 1 del bando, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018.

19E00896

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**Cancellazione dal registro dei revisori legali
di un nominativo**

Con decreto dell'Ispettore generale capo di finanza dell'8 gennaio 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali del seguente nominativo: Ferraris Antonio, nato a Semiana (PV) il 12 marzo 1952, codice fiscale FRRNTN52C12I599Z.

19E00942

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente
del lavoro - anno 2019.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro»;

Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;

Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi riunitasi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 20 dicembre 2018 per l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2019;

Tenuto conto, altresì, che alla Conferenza dei servizi del 20 dicembre 2018 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire la necessaria collaborazione degli ispettorati territoriali individuati come sede d'esame nonché il regolare svolgimento e gli adempimenti conseguenti alle prove di abilitazione, sulla base di quanto previsto nella convenzione del 9 agosto 2018 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2019

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro per l'anno 2019.

Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L'Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino e Trieste nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e le Province autonome di Bolzano - ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - servizio lavoro.

2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del 9 agosto 2018 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.

3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1, provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2019 ed assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2.

Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d'esame

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.

2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica su temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.

3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

- 1) diritto del lavoro;
- 2) legislazione sociale;
- 3) diritto tributario;
- 4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
- 5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3.

Data e luogo delle prove d'esame

1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:

4 settembre 2019: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;

5 settembre 2019: prova teorico-pratica di diritto tributario.

2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli stessi.

3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 4.

Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

1. La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00), redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1), deve essere sottoscritta dal candidato e presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 16 luglio 2019 agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e le Province autonome di Bolzano - ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - servizio lavoro.

2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 16 luglio 2019. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

3. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

4.1

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica;

c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata - pec. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.



L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.

4.2

Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Consiglio universitario nazionale (CUN):

A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

B) laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:

classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;

classe L-16: Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;

classe L-18: Scienze dell'economia e della gestione aziendale;

classe L-33: Scienze economiche;

classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Laurea magistrale appartenente a:

classe LM-56: Scienze dell'economia;

classe LM-62: Scienze della politica;

classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;

classe LM-77: Scienze economico-aziendali;

classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;

C) i titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B) ai sensi dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A);

D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di studio da parte Consiglio universitario nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013;

E) i candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.

4.3

Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato.

5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58 dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T).

7. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 del codice penale.

8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame

1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con l'indicazione del tipo di supporto richiesto.

2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.

Art. 6.

Valutazione dei candidati

1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.

2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 7.


Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

Roma, 16 gennaio 2019

Il direttore generale: DE CAMILLIS



SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO.

(applicare una marca da bollo del valore di euro 16,00)

A [specificare l'Ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda]

Indirizzo [...]

Città [...]

Il/La sottoscritt... (COGNOME e NOME)

chiede di essere ammess... a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - sessione 2019.

A tal fine - consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) - dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere nato/a a (provincia di), il.....;

2) di avere la propria residenza anagrafica a (provincia di.....), frazione, piazza o via n., C.A.P., telefono.....;

3) di essere cittadino/a italiano/a

Ovvero:.....;

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio:....., ovvero (se titolo di studio non in elenco, specificare se il candidato abbia ottenuto l'idoneità del proprio titolo ad opera degli organi tecnici competenti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca):

.....
..
.....
...
.....
...
.....
...
.....

conseguito in data:, presso (nome e indirizzo completo dell'Università):.....

.....;

5) di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel periodo dal/...../..... al...../...../..... presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di:

.....
6) altro

chiede altresì che le comunicazioni relative agli esami vengano inviate al seguente recapito (specificare indirizzo completo di C.A.P., eventuale recapito telefonico ed eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC).

.....


Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva di compimento del prescritto periodo di praticantato;
-

Data

Firma

(*)



L'articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*") dispone che:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

L'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che:

"1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte."

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

I dati personali forniti in sede di iscrizione all'esame verranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria dell'istanza presentata e per le finalità strettamente connesse, nell'espletamento delle funzioni istituzionali svolte da parte dell'ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda, secondo la legislazione vigente.

Il conferimento dei dati è necessario per le finalità innanzi descritte.

I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti informatici) strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale, ad opera di soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso a personale e soggetti non autorizzati.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da norme di legge o da regolamenti ovvero se necessario per l'espletamento delle funzioni istituzionali. Gli stessi dati non sono soggetti a trasferimento all'estero, a meno che ciò non sia previsto espressamente da specifiche disposizioni normative.

Potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati per i quali vi sia interesse, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di aggiornare, completare ovvero cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile dell'Ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda di ammissione. Il responsabile del trattamento, al quale poter rivolgere eventuali richieste in ordine al trattamento dei dati personali, è il responsabile del procedimento individuato ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Data

Firma

19E00860





Consolenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consolentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consolentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 14 febbraio 2019
Prot. n. 0001936/U/CIRC.
Circolare n. 1156
VIA EMAIL
Allegati 1

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consolenti del Lavoro
LL. II.

e.p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consolenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Divisione I
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione della Giustizia Civile
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Documento Unico di Identificazione (DUI), tessera unica di riconoscimento, valida su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12. - Albo Unico Nazionale.

Si comunica che il Consiglio Nazionale nell'ultima riunione di Consiglio del 25 gennaio u.s., ha deciso, come da Delibera allegata, di individuare il DUI (Documento Unico di Identificazione) quale unica tessera di iscrizione all'Ordine, valida in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.



Pertanto, altri tipi di tessere di iscrizione, eventualmente ancora in uso, non hanno validità ai fini del riconoscimento del titolo professionale posseduto e dovranno essere sostituite per il tramite dei Consigli Provinciali.

A tale proposito ed in riferimento alle precedenti circolari sull'argomento in oggetto, in particolare la n. 1138 del 19 dicembre 2016, si ribadisce la necessità che tutti i Consulenti del Lavoro si dotino del tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente il "certificato di autenticazione" CNS, un "certificato di firma digitale", che incorpora anche la "qualifica" del titolare, ossia l'appartenenza all'Ordine dei Consulenti del lavoro.

Com'è noto, al DUI è abbinata anche una PEC istituzionale e, pertanto, ogni iscritto ha a disposizione una casella di posta elettronica certificata caratterizzata dal seguente dominio: @consulentidellavoropec.it o @cdlrmpec.it, per i soli iscritti al Consiglio Provinciale di Roma. L'iscritto, per sue esigenze personali, potrà avere anche altre PEC, purché comunichi al Consiglio Nazionale, per il tramite del proprio Consiglio Provinciale, quale intende utilizzare ai fini della pubblicazione sul portale INI-PEC, gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e ReGIndE, gestito dal Ministero della Giustizia, i cui dati sono aggiornati periodicamente dallo scrivente.

Si rammenta che il Consiglio Nazionale quale gestore dell'albo unico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 137/2012, è l'Ente preposto a mettere a disposizione delle altre Amministrazioni Pubbliche i dati degli iscritti ai vari Consigli Provinciali presenti in tutto il territorio nazionale; pertanto, è indispensabile che gli iscritti e i Consigli Provinciali, provvedano a comunicare celermente ogni variazione anagrafica o di "stato" che si dovesse verificare. Ciò anche in funzione dei rapporti che gli iscritti hanno con gli Istituti Previdenziali e Assistenziali (INPS e INAIL) e con il Ministero del Lavoro, per l'accesso al portale di Cliclavoro o con l'ANPAL per l'accesso alle comunicazioni obbligatorie On Line.

La corrispondenza dei dati presenti nel DUI con quelli dell'Albo unico nazionale, oltre che nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche sopra citate, inciderà sulla validità del certificato digitale che sarà subordinata allo "stato" del Consulente del Lavoro.

Ad esempio, in presenza di sospensione del Consulente del Lavoro il predetto certificato non conterrà più il "ruolo" per l'equivalente periodo della sanzione disciplinare e sarà ripristinato solo al termine della stessa.

In caso di radiazione o cancellazione, il DUI perderà la sua validità e dovrà essere restituito al Consiglio Provinciale e, ovviamente, i relativi contenuti (CNS, firma digitale e PEC), definitivamente annullati.

Detta ipotesi, dovrà essere tenuta ben presente da quei soggetti che dopo aver chiesto la cancellazione, hanno la necessità di dover concludere delle pratiche ancora in sospeso presso gli Istituti Previdenziali e Assistenziali, perché ciò non sarà più possibile.

Anche nel caso di trasferimento ad altra provincia, ci sarà una interruzione momentanea della validità del DUI, ad eccezione della PEC abbinata, che rimarrà attiva fino a naturale scadenza, in quanto il Consulente dovrà chiedere la revoca dello stesso, con l'annullamento di tutti i dati in esso contenuti e la remissione di un nuovo DUI con i dati aggiornati riferiti alla nuova provincia di iscrizione.



Si comunica, infine, che per agevolare gli iscritti nella richiesta e la gestione del DUI, il Consiglio Nazionale ha incaricato la Fondazione Studi di predisporre un'apposita piattaforma per richiedere, rinnovare e duplicare lo stesso: <http://dwi.consulentidellavoro.it/>, accessibile con le stesse credenziali con cui si accede all'area riservata del portale di categoria e provvedere ad un servizio di assistenza dedicato: <http://assistenza.consulentidellavoro.it/>.

Nel ringraziare per la collaborazione, si chiede di informare tutti gli iscritti su quanto sopra riportato e si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/vs

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

- ROMA

XVIII CONSIGLIATURA

DELIBERA N. 180 DEL 25 GENNAIO 2019

"Documento Unico di Identificazione (DUI), tessera unica di riconoscimento, valida su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera h) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12".

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro:

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12;


- visto l'art. 8, comma 2 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abilita il Consulente del Lavoro iscritto in un Albo provinciale ad esercitare la professione in tutto il territorio nazionale;

- visto l'art. 3, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 , n. 137, che istituisce l'Albo Unico Nazionale, affidandone la gestione al Consiglio Nazionale;

- visto l'art. 23 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevede le attribuzioni e le competenze del Consiglio Nazionale;

- fatte salve tutte le prerogative e le attribuzioni riservate ai Consigli Provinciali ai sensi dell'art. 14, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;

	- tenuto conto che gli iscritti che si rivolgono agli	
	Enti Previdenziali e assistenziali o altre Amministrazioni	
	Pubbliche, anche di province diverse rispetto a quelle	
	dove sono iscritti, debbano essere univocamente ricono-	
	sciuti, anche ai fini del contrasto dell'abusivismo pro-	
	fessionale;	
	- sentita la relazione e la proposta del Presidente fina-	
	lizzata a stabilire un'unica tessera di iscrizione valida	
	in tutto il territorio nazionale,	
	all'unanimità dei presenti	
	DELIBERA	
	- di individuare il DUI (Documento Unico di Identifica-	
	zione) quale unica tessera di iscrizione all'Ordine, vali-	
	da in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art.	
	9, comma 1, lettera h) della Legge 11 gennaio 1979, n.	
	12;	
	- e che, pertanto, altri tipi di tessere di iscrizione,	
	eventualmente ancora in uso, non hanno validità ai fini	
	del riconoscimento del titolo professionale posseduto e	
	dovranno essere sostituite per il tramite dei Consigli	
	Provinciali.	
	Roma, 25 Gennaio 2019	
	IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
	(f.to Francesco Duraccio)	(f.to Marina E. Calderone)



PLT

PIANETA LAVORO TRIBUTI
il nuovo modo di fare *formazione*

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019



CDL
PARMA

TeleConsul Editore

SEDE

CDH Hotel Parma &
Congressi

Via Emilia Ovest, 281
Parma

DATA E ORARIO

25 febbraio 2019
ore 15.00 - 19.00

MATERIALE DIDATTICO

Sarà fornita una dispensa
tecnico operativa.

PROGRAMMA

RELATORE **Paola Rebecca Nucci**

Consulente del Lavoro in Prato

PROFILI LAVORISTICI LEGGE DI BILANCIO 2019 QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA

- LEGGE DI BILANCIO: LE NOVITÀ IN MATERIA LAVORO
- QUOTA 100
- REDDITO DI CITTADINANZA

ULTIME NOVITÀ

- SDOPPIAMENTO VERBALE ISPETTIVO: CIRC. INAIL N. 2/2019
- INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET: D.D. ANPAL

CONVEGNO VALIDO PER I CONSULENTI DEL LAVORO AI FINI DELLA **FORMAZIONE
CONTINUA OBBLIGATORIA (4 CREDITI)**

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

www.teleconsul.it/convegni



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

PROFILI LAVORISTICI LEGGE DI BILANCIO 2019 QUOTA 100 E REDDITO DI CITTADINANZA



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

PROGRAMMA

- Legge di bilancio: le novità in materia di lavoro
- Quota 100
- Reddito di cittadinanza

ULTIME NOVITÀ

- Lo sdoppiamento del verbale ispettivo: circ. INL 1/2019
- La preclusione: circ. INL 4/2019
- Il reato di somministrazione fraudolenta: circ. INL 3/2019
- Incentivo occupazione NEET
- Disposizioni in materia di CIGS: art. 25 DL 119/2018
- Durata contratto di solidarietà e cambio d'appalto

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**





CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

REGIME FORFETARIO E SOSTITUZIONE D'IMPOSTA

ART. 1, COMMI 9/11, LEGGE N. 145/2018

*APPROFONDIMENTO FONDAZIONE STUDI
del 8 febbraio 2019*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 commi 9/11 provvede a modificare la disciplina relativa al regime forfetario prevista all'art. 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi 54/89.

In particolare, il nuovo comma 54 prevede che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a partire dal 1° gennaio 2019, possono accedere al regime forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

Diversamente da quanto previsto dalla precedente disciplina, non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l'aver sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori.

Occorrerà quindi valutare il comportamento che dovrà essere tenuto da quei datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente.

A tal proposito il comma 69 dell'art. 1 legge n. 190/2014, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d'imposta affermando che: *“Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi”*.

FEBBRAIO 2019

Il legislatore ha inteso quindi specificare che il contribuente forfettario, che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l'applicazione della ritenuta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d'acconto in luogo di altri in quanto non assume la veste di sostituto d'imposta per espressa previsione normativa.



Occorre rilevare che, secondo alcune interpretazioni, la locuzione usata dal legislatore «Non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte...» non escluderebbe a priori la possibilità, comunque, di effettuare la sostituzione d'imposta.

Quindi non vi sarebbe un obbligo, bensì una facoltà di operare quale sostituto d'imposta.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Pertanto, le eventuali buste paga riguardanti i lavoratori che prestino la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari, dovranno indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali.

Si ritiene necessario un tempestivo chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria per ciò che concerne le addizionali 2018, che sono versate a rate nel 2019, allo scopo di chiarire se resta in capo al datore di lavoro forfettario l'onere del prelievo di tali somme.

Approfondimento
Fondazione studi
8/2/2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Per il datore di lavoro forfettario è altresì previsto un determinato obbligo informativo. Questi dovrà comunque riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d'acconto e l'ammontare del compenso corrisposto. In particolare, dovranno compilare il quadro RS dell'Unico. A tal fine, compileranno i righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l'ammontare dei redditi stessi. Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, sarà necessario compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

Approfondimento
Fondazione studi
8/2/2019

FEBBRAIO 2019

Altro aspetto rilevante è quello relativo alla dichiarazione da rilasciare al lavoratore con i dati del reddito corrisposto anche se non tassato. In merito a tale fattispecie la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Campania, in risposta all'interpello n. 954-881 del 27 luglio 2017, ha affermato che, poiché la Certificazione Unica ha la funzione di certificare anche i dati assistenziali e previdenziali, i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno lavoratori subordinati sono tenuti a compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la CU. Si ritiene, pertanto, che i contribuenti in regime forfettario dovranno compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali, mentre non dovranno compilare ed inviare il modello 770. Al lavoratore, invece, sarà consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici.

Approfondimento
Fondazione studi
8/2/2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019



TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Resterà, dunque, in capo al lavoratore l'onere di presentare il proprio modello della dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell'anno fiscale competente.

Approfondimento
Fondazione studi
8/2/2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



ASSUNZIONI AGEVOLATE SUD ART. 1, COMMA 247, LEGGE N. 145/2018



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

FEBBRAIO 2019

Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

euro 8.060



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Incentivo occupazione Mezzogiorno: prorogati gli sgravi contributivi per le imprese

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione



Con il comma 247 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2019 L. 145/2018, il Legislatore ha prorogato a tutto il 2019 (ma anche al 2020) il "Bonus Sud" già in vigore nello scorso anno per effetto della legge n. di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017).

Quindi la legge di bilancio ha di fatto prorogato per un biennio gli incentivi previsti per le assunzioni nel mezzogiorno previste dalla manovra dello scorso anno (Art. 1 comma 893 della legge n. 205/2017).



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Confermati quindi anche per il 2019 e il 2020 gli sgravi contributivi per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, giovani che abbiano compiuto i 35 anni o, se di età superiore, che risultino privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Le unità produttive dove si effettuano le assunzioni devono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Non incide sul bonus sia la sede legale dell'impresa, che il luogo di residenza del lavoratore interessato.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Chi sono i Beneficiari:

Il beneficio è previsto per tutti i datori di lavoro privati che assumeranno, con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, nel corso del 2019 (e se il Decreto lo prevederà fin da subito, anche per il 2020) soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni (ossia che, al momento della effettiva instaurazione del rapporto non abbiano superato la soglia dei 34 anni e 364 giorni) o, se di età superiore, che risultino privi di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Il requisito previsto in favore di tali lavoratori è di fonte comunitaria (Regolamento CE n. 800/2008) ed è stato ripreso nel nostro ordinamento, già da un D.M. del Ministro del Lavoro del 20 marzo 2013.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Gli “over 35” possono essere considerati lavoratori svantaggiati se negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi o, se nello stesso periodo, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 del D.P.R. n. 917/1986.

Si veda in particolare la circolare INPS n. 49/2018, dove viene specificato che non ci si riferisce alla regolarità del rapporto di lavoro subordinato ma alla sua durata o, per il lavoro autonomo o parasubordinato, al limite reddituale di 4.800 euro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Territori Interessati:

Le unità produttive dei datori di lavoro che effettuano le assunzioni debbono essere ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna, non incidendo sul “bonus” sia la sede legale dell’impresa che il luogo di residenza del lavoratore interessato, i quali possono ben trovarsi fuori da tali territori.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quali sono gli incentivi contributivi:

Il beneficio è previsto sotto la forma dello sgravio contributivo e consiste per i lavoratori che saranno assunti secondo le previsioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96, se sfruttato completamente in 12 mesi di agevolazione, corrispondenti al tetto degli 8.060 euro.

Tale incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni, limitatamente al periodo di applicazione (un anno dalla assunzione).

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Se, dopo la costituzione del rapporto di lavoro il dipendente viene trasferito presso un'altra unità produttiva ubicata "fuori" dalle Regioni sopra citate, l'agevolazione cesserà a partire dal mese successivo a quello nel quale è avvenuto il trasferimento.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile, applicando i criteri già forniti dall'Istituto con la circolare n. 49/2018, è pari a 671,66 euro mentre, per i rapporti instaurati o risolti durante il mese, il tetto massimo va riproporzionato sulla base di 21,66 euro (euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Cumulo con altri incentivi:

Il riferimento che il Legislatore ha fatto circa la cumulabilità potrebbe (ma il condizionale è d'obbligo, manca ancora il provvedimento) sommarsi a quello che spetterà al datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori percettori del reddito di cittadinanza o di NASPI. Occorre attendere le disposizioni attuative.

Per quel che riguarda il cumulo tra la agevolazione ex art. 1-bis della legge n. 96 e quella che sarà prevista dal Decreto Direttoriale, tenendo presente che il tetto massimo è rappresentato dagli 8.060 euro annui, parametrati mensilmente, si deve ritenere che il Bonus Sud si faccia carico di 5.060 euro e il beneficio ex art. 1-bis dei residui 3.000.

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Bisogna attendere le istruzioni operative:

Le disposizioni normative per ora non sono di immediata applicazione, mancando il Decreto Direttoriale che disciplinerà la materia e che dovrà fornire la provvista economica.

Sotto l'aspetto amministrativo manca, ovviamente, anche la circolare applicativa dell'INPS (lo scorso anno fu la n. 49).

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*





CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Manca, al momento, anche il Decreto Ministeriale “concertato” tra Lavoro ed Economia, postulato dal comma 3 dell’art. 1-bis che doveva essere emanato entro l’11 ottobre 2018 (sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 96) e che deve stabilire le modalità di fruizione dell’esonero contributivo previsto, in via generale per trentasei mesi, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di quanto dovuto all’INAIL a titolo di premi, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE ART. 1, COMMA 278, LEGGE N. 145/2018



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



La legge di bilancio 2019 ha prorogato e ampliato anche per il 2019, il congedo papà obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti.

Il congedo per i padri passa da 4 a 5 giorni obbligatori + 1 facoltativo.

I neo papà potranno quindi godere di 5 giorni di assenza retribuita dal lavoro e obbligatoria, chiedendo un giorno in più facoltativo e arrivando così, in totale, a 6 giorni, a patto che l'ultimo ne sostituisca uno di congedo destinato alla mamma e che venga goduto entro 5 mesi dalla nascita.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Il congedo papà è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.

Come si legge nel sito dell'INPS, «possono accedere al beneficio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall'adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013».



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Dipendenti Pubblici:

Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiarito che il Ministro per la pubblica amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione.

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare almeno 15 giorni prima al datore di lavoro le date in cui vuole usufruire del congedo. Se richiesto in concomitanza dell'evento nascita, il preavviso si calcola in base alla presunta data del parto.

Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di riferimento.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS, la domanda si può presentare in tre modi:

- online attraverso il servizio dedicato;
- tramite il contact center al numero 803 156 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile;
- presso gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

Istituito dall'articolo 1, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Per l'anno 2019, l'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha aumentato a cinque il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Come fare domanda

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3, decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

POSTICIPO CONGEDO DI MATERNITA' ART. 1, COMMA 485, LEGGE N. 145/2018



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Le lavoratrici potranno rimanere a lavoro sino al termine della gravidanza, rinviando al periodo successivo al parto l'intero periodo di congedo obbligatorio di maternità (5 mesi) – previsto dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 151/2001 – a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

Articolo 16 D. Lgs. n. 151/2001 – Divieto di adibire al lavoro le donne
FEBBRAIO 2019

1. E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

BONUS ASILI NIDO

ART. 1, COMMA 488, LEGGE N. 145/2018

*RISPOSTA AD INTERPELLO ADE N.
164/2018*

All'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato e in misura comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma».



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 164/2018, risolve il problema della cumulabilità del Bonus Asilo nido (art. 1, comma 355, legge n. 232/2016), con il beneficio dell'esenzione fiscale delle somme erogate a titolo di welfare aziendale (beneficio previsto dall'art. 51, c. 2, lett. f-bis) del Tuir), anche nel caso di sostituzione del premio di produttività in welfare.

Contenuto dell'interpello:

L'istante afferma di aver ricevuto il contributo di euro 1.000 (cd. bonus asilo nido) per il pagamento delle rette per la frequenza dell'asilo nido della figlia, relativamente all'anno 2017.

In ragione della circostanza che il bonus asilo nido, per espressa previsione di legge, non è cumulabile con la detrazione d'imposta prevista per le spese per la frequenza di asili nido, l'istante chiede se il bonus citato sia, invece, cumulabile con il beneficio fiscale previsto dall'articolo 51, comma 2, lett. f-bis) del TUIR (esenzione dall'imposizione fiscale delle somme erogate a titolo di welfare aziendale), anche nell'ipotesi di sostituzione del premio di produttività; oppure la citata ultima disposizione sia applicabile per la sola parte di spesa non ricompresa nel bonus asilo nido.

L'Agenzia delle Entrate, in via preliminare, richiama l'origine normativa del cosiddetto "bonus asilo nido" e la sua incumulabilità con la detrazione fiscale per le spese sostenute per asilo nido.

A seguire specifica che in deroga al principio di onnicomprensività - art. 51, comma 1, TUIR - che governa la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il comma 2, lett. f-bis) dell'articolo 51 del TUIR, così come modificata dall'articolo 1, comma 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), prevede che *non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari"*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Il regime fiscale esentativo della lettera f-bis) opera sia nell'ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi direttamente le somme ai dipendenti, sia nel caso in cui egli rimborsi l'onere sostenuto dai dipendenti, sempreché il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

Con la circolare n. 5/E del 2018 aveva già chiarito che ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese relative alle finalità di cui alla lett. f-bis) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR, tra le quali sono ricompresi i rimborsi per la frequenza di asili nido, non necessariamente i predetti rimborsi dovessero essere erogati nel medesimo anno in cui le spese sono state sostenute. L'importo del rimborso rileverà nell'anno in cui il datore di lavoro restituisce al lavoratore l'onere da questi sostenuto.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Con la circolare n. 7/E del 2018 poi, l'Agenzia, in tema di "Oneri e spese per i quali è richiesta una detrazione dall'imposta lorda" affermava che la detrazione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti.

Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta. Pertanto, nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Detto questo l'Agenzia risponde al quesito chiarendo che, non essendo le spese per la frequenza dell'asilo nido rimaste effettivamente a carico del contribuente, non può trovare applicazione il regime esentativo di cui alla lett. f-bis).

Infatti, per tali oneri, l'istante ha ricevuto dall'INPS il "bonus asilo nido", per un importo pari ad euro 1.000, che non ha concorso a formare il reddito imponibile.

Conseguentemente, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, di cui alla più volte citata lett. f-bis) del TUIR, opererà solo sulla differenza tra l'importo del rimborso erogato dal datore di lavoro e quello relativo al contributo erogato dall'INPS. Questo ovviamente dove vi sia una differenza residua tra l'importo del bonus nido e l'importo della retta di iscrizione (ipotizzando una retta annua di euro 1.200,00, a fronte di un bonus erogato dall'INPS di euro 1.000,00, solo i 200 euro in eccedenza ricadranno nel welfare aziendale con tutte le agevolazioni fiscali previste).

Solo in tale ultima ipotesi, infatti, le somme erogate dal datore di lavoro rispondono alla finalità di educazione e istruzione e le spese per la frequenza dell'asilo nido risultano effettivamente rimaste a carico del lavoratore.

Ciò anche nel caso in cui il rimborso sia avvenuto a fronte della sostituzione di un premio di risultato (detassabile secondo le previsioni dell'art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015) in erogazioni sottoforma di welfare aziendale.

Riassumendo:

Il Bonus asilo nido può essere cumulato con welfare aziendale (anche in sostituzione di premi di produttività) solo per la parte eccedente tra quanto erogato dall'INPS e l'importo della spesa effettiva per asilo nido che deve essere sostenuta. Dunque rientra nel welfare aziendale solo la spesa effettivamente sostenuta e non quella da sostenere, che potrà essere coperta in parte dal bonus asilo nido e per il residuo da welfare.

Si ricorda che dal 2019 l'importo del bonus asilo nido è aumentato a euro 1.500 rispetto agli anni precedenti, per effetto dell'intervento della legge di bilancio per il 2019. Dunque l'eventuale parte eccedente di cui sopra dal 2019 dovrà essere ricalcolata secondo i nuovi importi:





CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

BONUS GIOVANI ECCELLENZE ART. 1, COMMI 706/717, LEGGE N. 145/2018



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Per l'anno 2019 è previsto un incentivo di natura contributiva, in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani in possesso di laurea magistrale con la votazione di 110 e lode.

La disposizione è prevista dai commi 706-717, della legge 145/2018 - c.d. Legge di Bilancio 2019.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Tra le agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2019 questa misura sperimentale mira a facilitare l'assunzione, nel settore privato, di giovani laureati d'eccellenza, con una votazione pari a 110 e lode, e dottori di ricerca, mediante l'iniziale decontribuzione del rapporto di lavoro.

L'agevolazione, attualmente valida per un anno, tende, contemporaneamente, ad incentivare le assunzioni, con presumibile focus sui settori ad alta specializzazione, come ricerca e sviluppo, e, quindi, indirettamente, ad arginare, almeno in parte, la "fuga di cervelli"



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



La laurea magistrale deve essere ottenuta presso Università statale o non statale legalmente riconosciuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 entro la durata legale del corso di studi prima del compimento del 30° anno d'età con media ponderata non inferiore a 108/110.

L'agevolazione prevede l'esonero, per 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con il limite massimo di 8mila euro.

L'incentivo è dovuto anche in caso di: assunzioni a tempo indeterminato e part-time (contributo eventualmente proporzionalmente ridotto) e trasformazioni da tempo determinato ad indeterminato



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



L'agevolazione riguarda i datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, ovvero di dottori di ricerca, in possesso dei requisiti avanti descritti, cui viene riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Lo sgravio può essere fruito in maniera parziale da più datori di lavoro in caso di rapporti di lavoro successivi, nel rispetto dell'importo massimo (8mila euro).

Per avere diritto all'agevolazione i datori di lavoro:

- nei 12 mesi precedenti non devono aver effettuato licenziamenti per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva interessata all'assunzione;
- nei 24 mesi successivi non possono procedere al licenziamento per GMO del lavoratore agevolato o di altro lavoratore con la stessa qualifica e nella medesima unità produttiva, pena la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



L'agevolazione potrà essere cumulata con altri incentivi, sempre nel rispetto del *de minimis*.

Se il lavoratore agevolato cessa il rapporto prima dei 12 mesi, può essere assunto da altro datore di lavoro (sempre tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019), il quale fruirà del periodo residuo di agevolazione.

Stessa agevolazione è prevista in caso di assunzione di dottori di ricerca, che abbiano concluso l'iter del dottorato tra il 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima dei 34 anni.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Condizioni per il beneficio:

La fruizione dell'agevolazione (comma 716) è sottoposta alle regole del "de minimis" frutto delle direttive comunitarie, rispetto al quale l'INPS ha, più volte, richiamato i principi di regolazione attraverso proprie circolari (a mero titolo di esempio, si cita la n. 128/2012);

Regolarità contributiva e rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);

Rispetto del trattamento economico e normativo relativo al CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, rispetto degli accordi territoriali od aziendali (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006);

Rispetto dei principi contenuti in materia di fruizione di benefici dall'art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



All'INPS è affidato l'onere di determinare, come detto in precedenza, con propria circolare, le modalità di fruizione del beneficio ed i limiti dello stesso con l'individuazione, ad esempio, dei "contributi minori" ove deve continuare ad essere versata la quota a carico dei datori di lavoro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Perplexità

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



La disposizione (comma 715) richiama per le modalità ed i controlli il D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 ottobre 2013, con applicazione dell'art. 24, commi 2,4,5,7,8,9 e 10 del D.L. n. 83/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 134/2012 che riguarda le assunzioni per profili altamente qualificati. Si tratta di due provvedimenti che riguardano i controlli, di natura fiscale, sul credito di imposta ed il fatto che il predetto credito (che, nel caso in esame, è una agevolazione contributiva) va indicato nella dichiarazione dei redditi, con regole che sono diverse tra credito di imposta e beneficio contributivo, lascia alquanto perplessi.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Singolare, poi, appare il richiamo ai commi dell'art. 24 compresi tra 7 e 10 ove si fa riferimento ai revisori contabili (con tutta una serie di limiti) o al collegio sindacale (se presente) che, mai, il Legislatore (o i chiarimenti amministrativi dell'INPS o del Ministero del Lavoro) avevano chiamato in causa allorquando si è trattato di erogare agevolazioni di natura contributiva e che dovranno certificare la legittimità del beneficio ottenuto, allegando la relazione al bilancio.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



C'è, poi, il contenuto del comma 4 che richiama una serie di ipotesi ove si afferma la decadenza dal beneficio:

- Se non si sia registrata un incremento occupazionale rispetto a quello indicato nel bilancio presentato nel precedente periodo di imposta;
- Se i posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni: tale limite scende a due se riguarda le piccole e medie imprese (tale disposizione andrebbe raccordata con la previsione del comma 711);
- Se l'impresa delocalizza in Paese fuori dalla Comunità Europea nei tre anni successivi alla fruizione;
- Se vengono accertate, in via definitiva, sanzioni in materia fiscale o di lavoro e sicurezza ivi compresa la "condotta antisindacale" del datore di lavoro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



L'impressione che sia stato creato un qualcosa di complicato e irrealizzabile destinato ad ostacolare i datori di lavoro che volessero avventurarsi nella fruizione di tale incentivo.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

TARIFFE INAIL

*ART. 1, COMMI 1121/1126, LEGGE N.
145/2018*

AVVISO INAIL del 4 gennaio 2019

CIRC. INAIL N. 1 del 11 gennaio 2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Viene stabilita, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,

- per il triennio 2019-2021 delle risorse destinate dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- per il biennio 2020-2021 delle risorse destinate allo sconto, relativo all'attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe vengono modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all'autoliquidazione ed al pagamento dei premi.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

In particolare:

- il termine del 31 dicembre 2018 per l'invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
- sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai seguenti adempimenti:
 - domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
 - calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
 - denuncia delle retribuzioni.

In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Adempimento	Nuovo termine 2019
Invio delle basi di calcolo	31 marzo 2019
Domanda di riduzione delle retribuzioni presunte	16 maggio 2019
Calcolo e versamento del premio (unica soluzione o 1° rata)	16 maggio 2019
Denuncia delle retribuzioni	16 maggio 2019
Pagamento della 2° rata	16 maggio 2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

In relazione alla revisione delle tariffe, che sarà operativa dal 1° gennaio 2019, viene inoltre stabilita, dalla medesima decorrenza:

- la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153 e 154 del DPR n. 1124/1965);
- l'esclusione dei premi INAIL dall'ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all'11,50%);
- la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Il differimento dei termini riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.

*Avviso Inail del 4
gennaio 2019*

Nell'Avviso in esame l'INAIL precisa che resta confermato il termine di scadenza:

- dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018, fissato al 18 febbraio 2019 (in quanto il 16 febbraio 2019 è domenica);
- per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Tali premi, per il 2019, potranno usufruire della riduzione pari al 15,24%.

*Avviso Inail del 4
gennaio 2019*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

L'INAIL, con la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, fornisce le prime indicazioni operative in merito al differimento dei termini relativi all'autoliquidazione 2018-2019.

*Circolare Inail n. 1
dell'11 gennaio 2019*

Rateazione

In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze della prima e della seconda rata vengono unificate ed entrambi i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

Di conseguenza, nel 2019:

- il 50% del premio (senza interessi) dovrà essere versato entro il 16 maggio 2019;
- l'ulteriore 25% del premio (con interessi) dovrà essere versato entro il 20 agosto 2019;
- il rimanente 25% del premio (con interessi) dovrà essere versato entro il 18 novembre 2019.

*Circolare Inail n. 1
dell'11 gennaio 2019*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Termini

L'Istituto precisa che il rinvio dell'autoliquidazione comporta anche il differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall'INAIL per conto delle associazioni di categoria convenzionate (Legge n. 311/1973), in quanto lo stesso Istituto provvede all'esazione del contributo abbinandolo all'ordinaria riscossione dei premi assicurativi. Il pagamento del primo acconto dell'anno 2019 alle associazioni titolari di convenzione sarà effettuato nel mese di luglio 2019, anziché entro il mese di maggio.

*Circolare Inail n. 1
dell'11 gennaio 2019*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Termini

In caso di cessazione dell'attività in corso d'anno si ritiene che la dichiarazione delle retribuzioni debba essere effettuata, come di consueto, compilando il modello 1031 e inviandolo alla Sede competente:

- tramite PEC;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione;
- contestualmente all'Autoliquidazione del premio.

*Circolare Inail n. 1
dell'11 gennaio 2019*

Riduzione dell'11,50% per il settore edile: esclusione dei premi inail

*Circolare Inail n. 1
dell'11 gennaio
2019*

Nella circolare in esame l'INAIL ricorda che la Legge di Bilancio 2019 ha disposto, dal 1° gennaio 2019, l'esclusione dei premi INAIL dall'ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile

La riduzione dell'11,50% si applica alla regolazione 2018.

L'ammissione al beneficio è subordinata

- alla presentazione, da parte dei datori di lavoro interessati, dell'autocertificazione dell'assenza di condanne, utilizzando il modello disponibile sul portale dell'INAIL, nell'area Moduli e modelli – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione - Modello autocertificazione per sconto settore edile.

Gli interessati devono trasmettere il predetto modello entro il 16 maggio 2019, via Pec, alla Sede INAIL competente.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Cessazione polizza artigiana

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

In linea generale, in caso di cessazione dell'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione, per i premi speciali unitari artigiani l'INAIL ammette l'autoliquidazione della rata di premio anticipata rapportata al minor periodo di attività (in dodicesimi), anziché in ragione d'anno.

Di conseguenza, a seguito del differimento dell'autoliquidazione al 16 maggio 2019, le imprese artigiane che dovessero cessare l'attività tra il 1° gennaio 2019 e il 16 maggio 2019 devono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività esercitata nello stesso periodo.

Ad esempio, se l'attività cessa ad aprile 2019, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a 4/12 del premio annuale.

*Circolare Inail n. 1
dell'11 gennaio
2019*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

Osservazioni finali

Nulla dispone la circolare n. 1/2019 in merito alla soppressione del sovrappremio previsto per l'effettuazione delle lavorazioni che espongono al rischio di contrarre la silicosi e l'asbestosi.

La legge di Bilancio 2019 dispone semplicemente che il sovrappremio non è più dovuto. Il fatto che non sia indicata una data e che la decorrenza della legge 145/2018 sia il 1° gennaio 2019, fa supporre che il sovrappremio sia dovuto per l'anno 2018 ma non per l'anno 2019 ma, poiché la Circolare specifica che quelle diramate siano "prime indicazioni", non resta che attendere le eventuali ulteriori disposizioni in materia.

*Circolare Inail n. 1
dell'11 gennaio
2019*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

La Guida all'autoliquidazione sarà pubblicata successivamente all'emanazione dei decreti ministeriali di approvazione delle nuove tariffe.

*Circolare Inail n. 1
dell'11 gennaio
2019*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

MODIFICA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

ART. 1, COMMA 403 , LEGGE N. 145/2018



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

La Legge di Bilancio ha modificato il decreto Dignità nella parte in cui prevede l'esenzione di alcune attività e datori di lavoro dall'applicazione dei nuovi limiti sui contratti a tempo determinato.

In particolare, il comma 403, dell'articolo 1, della legge di Bilancio 2019, ha aumentato i soggetti che possono stipulare contratti a tempo determinato diretti ed in somministrazione senza le nuove regole previste dal decreto Dignità.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

I nuovi esclusi

Oltre alle pubbliche amministrazioni (già esentate dalla disposizione originaria), sono esentati dai limiti disposti dal decreto Dignità i contratti a tempo determinato stipulati:

- dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere,
- dagli istituti pubblici di ricerca,
- dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

Questo il nuovo comma 3, dell'articolo 1, del decreto legge n. 87/2018



3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per tali soggetti dunque non si applicheranno le seguenti regole

Per i contratti a tempo determinato diretti

- La durata massima: per questi soggetti potrà arrivare a 36 mesi o quanto diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva applicata dalle aziende stesse.
- Il numero di proroghe: potrà arrivare a 5 dalla sommatoria di tutti i contratti a tempo determinato stipulati con quel determinato lavoratore.
- Non sarà obbligatorio prevedere, all'interno del contratto di lavoro, la specificazione delle esigenze previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 81/2015;



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

- Il contributo addizionale, previsto dalla Riforma così come modificato dal decreto legge n. 87/2018, che istituisce una maggiorazione contributiva pari allo 0,50% per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato e di quello in somministrazione a termine

Per i contratti in somministrazione a termine

- Non sussiste l'equiparazione della somministrazione a termine con il contratto a tempo determinato diretto, quindi, non vi è alcun limite di utilizzo, né in termini di durata né per quanto riguarda la percentuale massima di utilizzo.
- Qualora non diversamente previsto dalla contrattazione collettiva dell'utilizzatore, i lavoratori in somministrazione a termine non soggiacciono al contingentamento previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 31 che prevede un massimale di lavoratori a termine (dato dalla sommatoria dei lavoratori diretti e di quelli in somministrazione) del 30% rispetto ai lavoratori a Tempo Indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

- L'azienda utilizzatrice non sarà obbligata a comunicare all'agenzia per il lavoro la motivazione per la quale richiede la somministrazione di un lavoratore a termine;
- L'azienda utilizzatrice non dovrà corrispondere all'Inps la contribuzione addizionale (0,50%) per ogni rinnovo del rapporto di somministrazione;
- Rimane inalterata l'esclusione, da tutti i limiti previsti per i rapporti a termine, dei lavoratori che hanno stipulato rapporti a tempo indeterminato con l'Agenzia di somministrazione, anche nel caso in cui poi vengano somministrati a tempo determinato presso l'azienda utilizzatrice.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

In tema di contratti a termine, si segnala, inoltre, che, con il Ministero del Lavoro (Nota n. 1214 del 7 febbraio 2019) ha chiarito che per i contratti a termine stipulati in “deroga assistita”, ossia presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, la deroga è ammissibile, sia nel caso in cui il limite massimo iniziale sia quello legale pari a 24 mesi, sia quando tale limite sia individuato dalla contrattazione collettiva.

Viene dunque concessa la possibilità ai datori di lavoro di stipulare, in ogni caso, al raggiungimento dei limiti di durata consentiti, un ulteriore contratto a termine “assistito” presso l’ITL della durata massima di 12 mesi.

Ministero del Lavoro nota
n. 1214/2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

MAGGIORAZIONE SANZIONI

*ART. 1, COMMA 445, LETT. D) - E) LEGGE
N. 145/2018*

CIRC. INL 2/2019 del 14 gennaio 2019

FEBBRAIO 2019

Maggiorazione sanzioni (art. 1, c. 445, Legge n. 145/2018)

d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Maggiorazione sanzioni (art. 1, c. 445, Legge n. 145/2018)

e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



20% degli importi previsti da:

- art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. in L. n. 73/2002) *maxisanzione per lavoro nero*;
- art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, che punisce le *condotte interpositive*;
- art. 12 del D.Lgs. n. 136/2016, che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di *distacco transnazionale*;
- dai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis, del D.Lgs. n. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in materia di *durata massima dell'orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero*.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Maggiorazione sanzioni – sintesi incrementi

10% degli importi previsti da:

- importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di *sicurezza sul lavoro*

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*





CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Maggiorazione sanzioni – sintesi incrementi

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Maggiorazione sanzioni – sintesi incrementi

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

NUOVI IMPORTI LAVORO NERO

Maxi sanzione	Giornate lavorate in nero	Misura per ciascun lavoratore	Diffida art. 13 D.Lgs. n. 124/2004	Misura ridotta art. 16 legge n. 689/1981
ORDINARIA omessa comunicazione instaurazione rapporto al centro Impiego	Sino a 30	Da € 1.800 a € 10.800	€ 1.800	€ 3.600
	Da 31 a 60	Da € 3.600 a € 21.600	€ 3.600	€ 7.200
	Oltre 60	Da € 7.200 a € 43.200	€ 7.200	€ 14.400

Maxi sanzione	Gornate lavorate in nero	Misura per ciascun lavoratore	Diffida art. 13 D.Lgs. n. 124/2004	Misura ridotta art. 16 legge n. 689/1981
AGGRAVATA extracomunitari privi permesso soggiorno lavoro o minori non in età lavorativa	Sino a 30	Da € 2.160 a € 12.960	Non applicabile	€ 4.320
	Da 31 a 60	Da € 4.320 a € 25.920	Non applicabile	€ 8.640
	Oltre 60	Da € 8.640 a € 51.840	Non applicabile	€ 17.280



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

NUOVI IMPORTI INTERPOSIZIONE ILLECITA

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981)	Diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004)
Art. 18, comma 1	Somministrazione abusiva	Euro 60 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di euro 5.000 ed un max di euro 50.000	Euro 20 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di euro 1.666,67 ed un max di euro 50.000	Non possibile

Riferimento	illecito	Sanzione penale	Prescrizione (art. 15 D.Lgs. 124/2004)	Oblazione (art. 162 c.p.)
Art. 18, comma 1	Somministrazione abusiva con sfruttamento di minori	Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 360 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione	Non possibile	Non possibile



Riferimento	illecito	Sanzione amministrativa	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981)	Diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004)
Art. 18, comma 2	Utilizzazione illecita	Euro 60 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di euro 5.000 ed un max di euro 50.000	Euro 20 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di euro 1.666,67 ed un max di euro 50.000	Non possibile

Riferimento	illecito	Sanzione penale	Prescrizione (art. 15 D.Lgs. 124/2004)	Oblazione (art. 162 c.p.)
Art. 18, comma 2	Utilizzazione illecita con sfruttamento di minori	Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 360 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione	Non possibile	Non possibile

Riferimento	illecito	Sanzione amministrativa	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981)	Diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004)
Art. 18, comma 5bis	Appalto o distacco illecito	Euro 60 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di euro 5.000 ed un max di euro 50.000	Euro 20 per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione, con un minimo di euro 1.666,67 ed un max di euro 50.000	Non possibile



Riferimento	Illecito	Sanzione penale	Prescrizione (art. 15 D.Lgs. 124/2004)	Oblazione (art. 162 c.p.)
Art. 18, comma 5bis	Appalto o distacco illecito con sfruttamento di minori	Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 360 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata di occupazione	Non possibile	Non possibile



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

*NUOVI IMPORTI VIOLAZIONI ADEMPIMENTI
DISTACCO TRANSNAZIONALE*

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981)	Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004)
Art. 12	Omessa comunicazione del distacco entro le ore 24 del giorno prec. all'inizio. Omesso annullamento entro le ore 24 del giorno prec. Omessa comunicazione modifiche successive di dati non essenziali entro 5 gg.	da 180 a 600 euro, per ogni lavoratore interessato La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000.	Euro 200 per ogni lavoratore interessato La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000.	Euro 180 per ogni lavoratore interessato La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000.

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981)	Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004)
Art. 12	Circolazione su strada senza documentazione e prevista o con documentazione e non conforme	Da 1.200 a 12.000 euro	Euro 2.400	Non possibile

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa €	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) €	Diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004)€
Art. 12	1. Omessa predisposizione in lingua italiana 2. conservazione documentazione	Da 600 a 3.600 per ogni lavoratore interessato. La sanzione non può superare € 150.000	Euro 1.200 per ogni lavoratore interessato. La sanzione non può superare € 150.000	1. Euro 600 per ogni lavoratore interessato. La sanzione non può superare € 150.000 2. Non possibile

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981)	Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004)
Art. 12	Omessa designazione referente	Da 2.400 a 7.200 euro	Euro 2.400	Euro 2.400



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

NUOVI IMPORTI VIOLAZIONI ORARIO DI LAVORO

FEBBRAIO 2019

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa €	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) €	Diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004)
Art. 18 bis c.3	Superamento durata massima settimanale orario di lavoro	da 240 a 1.800 fino a 5 lavoratori o meno di 3 periodi	480 fino a 5 lavoratori o meno di 3 periodi	Non possibile
		da 960 a 3.600 da 6 a 10 lavoratori o almeno 3 periodi	1.820 da 6 a 10 lavoratori o almeno 3 periodi	
		da 2.400 a 12.000 più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi	Non possibile	

FEBBRAIO 2019

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa €	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) €	Diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004)
Art. 18 bis c.3	Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni	da 240 a 1.800 fino a 5 lavoratori o meno di 3 periodi	480 fino a 5 lavoratori o meno di 3 periodi	Non possibile
		da 960 a 3.600 da 6 a 10 lavoratori o almeno 3 periodi	1.820 da 6 a 10 lavoratori o almeno 3 periodi	
		da 2.400 a 12.000 più di 10 lavoratori o almeno 5 periodi	Non possibile	

FEBBRAIO 2019

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa €	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) €	Diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004)
Art. 18 bis c.3	Mancato rispetto del diritto del lavoratore a fruire di un periodo annuale minimo di ferie retribuite	da 120 a 720	240	Non possibile
		da 480 a 1.800 Oltre 5 lavoratori o almeno 2 anni	600 Oltre 5 lavoratori o almeno 2 anni	
		da 960 a 5.400 Oltre 10 lavoratori o almeno 4 anni	Non possibile	

FEBBRAIO 2019

Riferimento	Illecito	Sanzione amministrativa €	Misura ridotta (art. 16 L. 689/1981) €	Diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004)
Art. 18 bis c.4	Mancato rispetto del diritto del lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore	da 60 a 180	60	Non possibile
		da 360 a 1.200 Oltre 5 lavoratori o almeno 3 periodi	400 Oltre 5 lavoratori o almeno 3 periodi	
		da 1.080 a 1.800 Oltre 10 lavoratori o almeno 5 periodi	Non possibile	



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Circ. INL n. 2/2019 del 14 gennaio 2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

In forza del principio del tempus regit actum, trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019, dovendosi in proposito tener presente che - come più volte evidenziato dalla giurisprudenza - la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore "in nero" a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Nota INL n. 1148 del 5 febbraio 2019

In relazione alla recidiva prevista dall'art. 1, comma 445, lett. e), della Legge n. 145/2018, l'INL riferisce che il raddoppio delle sanzioni, sia amministrative che penali, si riferisce alla reiterazione dei medesimi illeciti, cioè l'ulteriore violazione dello stesso precetto già trasgredito nel precedente triennio.

Ai fini della verifica sulla sussistenza della recidiva, il destinatario delle sanzioni va individuato nel soggetto che, nell'ambito della medesima impresa, ha rivestito la qualità di:

- trasgressore in caso di violazioni amministrative;
- datore di lavoro in caso di violazioni punite dal D.Lgs. n. 81/2008.

Ai fini della recidiva occorre far riferimento agli illeciti definitivamente accertati, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza in riferimento all'art. 8 bis della L. 689/1981.

La definitività dell'illecito consegue:

- allo spirare del termine per impugnare l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. n. 689/1981;
- nella ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
- al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza.

FEBBRAIO 2019

Sono da considerarsi ostantive all'applicazione dell'aumento per la prevista recidiva, in ogni caso, le ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981, ai sensi di quanto disposto espressamente dal comma 4 dell'art. 8 bis, cui va equiparato il pagamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (adempimento alla diffida).

Non può riconoscersi rilevanza agli illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004.

Gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui trattasi non debbono essere stati commessi dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione atteso che, come ha chiarito la giurisprudenza per casi analoghi si tratta di una condizione che assolutamente non è stabilita dalla norma che si limita a prevedere una sanzione più gravosa per chi si trova nella situazione oggettiva di aver già commesso analoga violazione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI

ART. 1, COMMI 28/34 LEGGE N. 145/2018



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Nei commi da 28 a 34, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 il Legislatore introduce un'agevolazione rivolta ai soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, quest'ultimi con riferimento alle attività commerciali esercitate) e ai soggetti Irpef (ditte individuali, società in nome collettivo e accomandita semplice, tanto in regime di contabilità ordinaria che semplificata) che prevede una detassazione degli utili accantonati commisurata alla effettuazione di investimenti in beni strumentali e all'assunzione di nuovo personale dipendente.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

La disposizione, alquanto articolata nelle modalità applicative, prevede che a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019 nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare) l'Ires e l'Irpef vengano ridotte di nove punti percentuali in relazione agli utili accantonati a riserve diverse da quelle "non disponibili" (prevalentemente trattasi di riserve derivanti da processi valutativi) nel limite dell'importo derivante dalla sommatoria di

- investimenti in beni strumentali materiali nuovi
- costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Come individuare la base imponibile:

Il calcolo da effettuare per individuare la base imponibile da agevolare e su cui si applicherà una riduzione di 9 punti di aliquota fiscale (per l'IRES, quindi, da 24% a 15%), è assai complesso dovendosi individuare il minore importo tra i due seguenti parametri:

- 1) importo degli utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili (rientrano nell'ambito delle riserve non disponibili, tipicamente, quelle derivanti da processi valutativi);
- 2) somma di investimenti in beni strumentali materiali nuovi e variazione del costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

In relazione al punto 1), va fatta subito una notazione: per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il primo periodo d'imposta agevolato è il 2019. Per tale esercizio, quindi, occorrerà avere riguardo agli utili del 2018 non distribuiti, ma accantonati a riserve disponibili.

Per quanto detto, l'agevolazione per il 2019 non spetterà:

- nel caso in cui non vi sia alcun utile 2018;
- nel caso in cui l'utile 2018 esista, ma sia distribuito e non accantonato a riserva.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

In relazione al punto 2), le variabili da prendere in considerazione per quantificare l'imponibile agevolato sono gli investimenti che generano un maggior valore ammortizzabile rispetto al saldo di fine 2018 e l'incremento del costo del personale.

La somma di questi importi (in presenza di utili accantonati a riserva di importo non inferiore) costituisce la base imponibile che godrà di 9 punti di riduzione dell'aliquota fiscale.

Costo del personale dipendente

Il costo del personale dipendente si considera in ciascun periodo d'imposta e rileva se si realizza un doppio incremento.

Il primo riguarda la verifica che il numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali costituisca un incremento di personale dipendente.

Il calcolo si effettua mettendo a confronto il numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste CCNL.

Costo del personale dipendente

Il secondo incremento invece opera quale limite di applicazione dell'agevolazione. In particolare, l'incentivo si applica entro il limite massimo costituito dall'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), c.c.. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Ai fini della detassazione della quota di costo del lavoro calcolata come sopra, è necessario che il datore di lavoro applichi i CCNL e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Da notare come questa volta il Legislatore non operi alcun rinvio all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dell'individuazione dei requisiti previsti dai contratti collettivi.

Complesso criterio di calcolo e problemi connessi

La norma agevolativa, per il calcolo da effettuare in relazione al secondo parametro, fa un generico riferimento alla “somma” degli investimenti e del costo del personale rilevante, non chiarendo, tuttavia, se la stessa debba essere intesa come somma di tipo algebrico. In altri termini, se si realizzassero elevati investimenti e contestualmente riduzioni del personale, o al contrario disinvestimenti, ma aumenti del costo del personale (e se, quindi, uno dei due valori fosse negativo), ci si chiede se l'importo del parametro con segno meno dovrebbe essere computato come algebricamente negativo, oppure esso dovrebbe solo assumere valore zero al fine di non ridurre il valore positivo dell'altro parametro. In pratica ci si chiede se l'agevolazione è in qualche modo inficiata dalla circostanza che uno dei due parametri sia negativo.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

*QUOTA 100 E RIFORMA PENSIONISTICA
ART. 1, COMMA 256, LEGGE N. 145/2018
D.L. N. 4/2019
APPROFONDIMENTO FONDAZIONE STUDI
del 29 gennaio 2019*

Il D.L. n. 4/2019, recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*", introduce il diritto alla pensione anticipata, senza alcuna penalizzazione, al raggiungimento di requisiti anagrafici e di anzianità contributiva rigidamente predeterminati ex lege.

Interviene, in via sperimentale e derogatoria rispetto al quadro normativo vigente, allentando i requisiti d'accesso alla pensione.

La ratio



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

La ratio:

allentare i vincoli del quadro normativo vigente

La c.d. *Riforma Monti-Fornero* aveva introdotto una serie di rigidità per i lavoratori la cui pensione è calcolata con:

- il metodo retributivo (i lavoratori che avevano più di 18 anni di contributi al 31/12/1995),
- il metodo misto (i lavoratori che avevano meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995),
- il metodo interamente contributivo (lavoratori che hanno iniziato a lavorare dall'1/1/1996), ai quali sono stati riservati i vincoli maggiori.

Le rigidità del modello Monti-Fornero

A riprova delle rigidità del Modello Monti-Fornero, i Governi Letta, Renzi e Gentiloni, in sei anni (dal 2013 al 2018), sono dovuti intervenire con ben 8 salvaguardie, di cui hanno beneficiato oltre 185.000 lavoratori.

Quali rigidità?



FEBBRAIO 2019

Le principali rigidità del Modello Monti-Fornero hanno riguardato:

1. *l'aumento dell'età anagrafica* per il pensionamento (in alcuni casi anche 6 anni) che ha creato il fenomeno degli esodati, non risolto con l'8° salvaguardia del 2017;
2. *l'eliminazione della pensione di anzianità e l'introduzione della cosiddetta pensione di vecchiaia anticipata*, collegata esclusivamente al requisito di anzianità contributiva e slegata dall'età del lavoratore;
3. *l'adeguamento anche dell'anzianità contributiva* alla speranza di vita (*indicizzazione*) in aggiunta all'adeguamento dell'età anagrafica alla stessa;
4. *l'elevazione delle aliquote di contribuzione per i cosiddetti parasubordinati*;
5. *l'estremo rigore per giovani che hanno iniziato a lavorare dopo l'1/1/1996*: ai quali è richiesto come requisito per l'accesso alla pensione anticipata l'aver maturato una pensione non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale (quasi 1.300 euro al mese), impossibile da raggiungere dalla maggior parte di questi lavoratori con conseguente aumento delle età di pensionamento a 70 anni e più ... requisito particolarmente restrittivo per le donne.

Come interviene il D.L. n. 4/2019?

Il D.L. n.4/2019 agisce sui seguenti ambiti pensionistici:

1. Accesso a pensione con "*Quota 100*";
2. Novità "*Pensione anticipata*": blocco adeguamento alla speranza di vita
3. Estensione di "*Opzione donna*";
4. Blocco adeguamento alla speranza di vita per i lavoratori precoci;
5. Proroga "*Ape sociale*";
6. Riscatto Laurea "*light*" 2019.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100 (art. 14)

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Il D.L. n. 4/2019 introduce un'opzione facoltativa di accesso alla pensione, al congiungersi di requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (rigidamente predeterminati *ex lege*).

Questi i punti nevralgici, in attesa di eventuali correttivi in sede di conversione in legge:

- a) Misura: requisiti e vincoli
- b) Pluralità di gestioni previdenziali
- c) Cumulabilità redditi
- d) Decorrenza del diritto
- e) Dipendenti pubblici: la diversa disciplina.
- f) Quota 100 e Fondi di Solidarietà



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

a) Misura: requisiti e vincoli

In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione Separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100».

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

a) Misura: requisiti e vincoli

Pensione di natura facoltativa

La misura è implementata in via sperimentale (nel triennio 2019-2021).

Pertanto non abroga ne tantomeno incide sul vigente quadro normativo del sistema pensionistico ordinario (Riforma Fornero-Monti ex Legge n. 214/2011), fondato su:

- Pensione di vecchiaia;
- Pensione di anzianità contributiva (anticipata)

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

a) Misura: requisiti e vincoli

Requisiti rigidi

L'accesso alla pensione anticipata è subordinato al possesso di due requisiti:

- anagrafico: almeno 62 anni di età
- contributivo: almeno 38 anni di età.



c.d. Quota 100

Una volta perfezionati entrambi, il soggetto dovrà attendere una finestra prima della decorrenza della pensione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

a) Misura: requisiti e vincoli

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

La rigidità dei requisiti

Esempi Approfondimento Fondazione Studi del 29.01.2019





CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Quota 100

a) Misura: requisiti e vincoli

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Approfondimento
Fondazione Studi del
29.01.2019

- *Ho 63 anni di età e 37 anni di contributi. Posso accedere a Quota 100?*

No. Bisogna possedere almeno con 62 anni di età e 38 anni di contributi; il totale di 100 non può essere raggiunto con altre combinazioni numeriche. Gli assicurati possono ovviamente anche avere più di 62 anni di età e di 38 anni di contributi al momento della richiesta.

- *Compio 62 anni nel 2022 e ho 38 anni di contributi già a gennaio 2019. Posso andare in pensione con Quota 100?*

No. Quota 100 è un accesso sperimentale con possibilità di accesso a tale forma di pensionamento solo nel triennio 2019-2021. Dunque, possono accedere, anche dopo il 2021, solo coloro che hanno già maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2018 o coloro che li matureranno entro la fine del triennio 2019-2021 .



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Quota 100

a) Misura: requisiti e vincoli

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Ho 63 anni di età, 35 anni di contributi e 3 anni di contribuzione da disoccupazione. Posso accedere a Quota 100?

Si. Il testo del decreto non esclude la contribuzione figurativa e l'articolo 22 della Legge n.153/1969 dispone un requisito generalizzato per le pensioni di anzianità contributiva di 35 anni di contribuzione effettiva (escludendo quindi sia i contributi da disoccupazione che quelli da malattia). Nel caso dell'esempio i 35 anni di contribuzione effettiva sono presenti, così come i 38 complessivi richiesti dal decreto.

Approfondimento
Fondazione Studi del
29.01.2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

a) Misura: requisiti e vincoli

Misura sperimentale

La misura è implementata in via sperimentale nel triennio 2019-2021.

Esercizio differito

“Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

a) Misura: requisiti e vincoli

Blocco adeguamento "incrementi speranza di vita"

Il requisito di età anagrafica richiesta dalla novella (62 anni) non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12.

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 1. Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

b) Pluralità Gestioni previdenziali

Cumulabilità di più gestioni

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, viene previsto che i lavoratori che risultino iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1 – che non siano però già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni – hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 243, 245 e 246, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

c) Cumulabilità pensione/reddito lavoro

Il principio di non cumulabilità

La pensione “Quota 100” non è cumulabile – a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia – con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

La deroga

Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Quota 100

c) Cumulabilità pensione/reddito lavoro

Ho 62 anni di età e 38 anni di contributi. Sono un lavoratore autonomo iscritto a Gestione Separata con partita Iva al momento. Posso mantenere la mia attività anche dopo la richiesta di pensione in Quota 100?

No. Anche se per la decorrenza della pensione è sufficiente la cessazione dal rapporto di lavoro subordinato, Quota 100 prevede una completa incumulabilità reddituale fra l'assegno pensionistico e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (67 anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR) nel limite annuale di 5.000 euro lordi annui .

Approfondimento
Fondazione Studi del
29.01.2019

d) Decorrenza del diritto

La decorrenza del diritto alla pensione "Quota 100" è ponderata in ragione di "tre mesi" (c.d. finestre mobili trimestrali) dal conseguimento dei requisiti richiesti [62 anni d'età / 38 anni anzianità contributiva] dal D.L. n. 4/2019.

E dunque:

- i soggetti che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2018, potranno conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
- i soggetti che conseguono i requisiti richiesti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

e) Dipendenti pubblici: la diversa disciplina

Per i dipendenti pubblici, la normativa "Quota 100" trova applicazione nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) i dipendenti pubblici che maturano i requisiti "Quota 100" entro la data di entrata in vigore del D.L. (29.01.2019) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- b) i dipendenti pubblici che maturano i requisiti "Quota 100" dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. (30.01.2019) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma.

Dunque, la decorrenza del diritto alla pensione "Quota 100" è ponderata in ragione di "sei mesi" (c.d. finestre mobili semestrali)



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

e) Dipendenti pubblici: la diversa disciplina

Ulteriori disposizioni per il p.i.:

- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- d) limitatamente al diritto alla pensione "Quota 100", non trova applicazione l'art. 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (*).

(*) Norma di interpretazione autentica secondo cui, per i dipendenti pubblici il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

e) Dipendenti pubblici: la diversa disciplina

Scuola

Per il personale del comparto scuola ed AFAM si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, L. n. 449/1997 (*"la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo"*).

In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Forze armate e altri corpi

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano al personale militare delle Forze armate, Forze di polizia e di polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza, soggetti alla specifica disciplina.

f) Quota 100 e Fondi di solidarietà

La Misura

"... a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Fondi di Solidarietà di cui al d.lgs. n. 148/2015, oltre le finalità ivi previste, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 ...".

Dunque

La novella consente la possibilità di concedere un assegno straordinario, di cui al d.lgs. n. 148/2015, anche per il conseguimento della pensione anticipata "Quota 100".



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

f) Quota 100 e Fondi di solidarietà

Effetti

L'ipotesi consentirebbe di anticipare l'uscita con Quota 100 a 59 anni di età. Le aziende potranno finanziare l'uscita di 59enni che, entro il 2021 (dunque nei prossimi tre anni), rientrerebbero sotto lo schema di Quota 100.

Obbligo accordo aziendale

Per poter consentire tale uscita anticipata, i Fondi di solidarietà dovranno essere attivati con sottoscrizione di un accordo sindacale a livello aziendale o territoriale.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

f) Quota 100 e Fondi di solidarietà

La circolare INPS n. 10/2019

La Circolare INPS 29.01.2019, n. 10 fornisce le istruzioni per l'attuazione di tali disposizioni con riguardo a:

- 1. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, quale prestazione di accompagnamento alla pensione e pensione anticipata,
- 2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà e pensione anticipata "Quota 100".



Ultimo aggiornamento 15 febbraio 2019

CIRC. INPS
29.01.2019, N. 10

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

f) Quota 100 e Fondi di solidarietà

CIRC. INPS
29.01.2019, N. 10

•1. Assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali

Si precisa che: per l'assegno straordinario dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, nonché per la prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge Fornero, aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2019, i datori di lavoro devono provvedere al pagamento delle predette prestazioni ai lavoratori fino alla decorrenza del trattamento pensionistico e al versamento della contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi previsti per il predetto trattamento

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

f) Quota 100 e Fondi di solidarietà

CIRC. INPS
29.01.2019, N. 10

- 1. Assegno straordinario di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali

Pertanto, le prestazioni di accompagnamento di cui alla legge n. 92/2012 e gli assegni straordinari di cui al d.lgs. n. 148/2015 dovranno essere erogati secondo le disposizioni del D.L. n. 4/2019 anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata sarà dovuto fino al raggiungimento dei requisiti contributivi (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Quota 100

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

f) Quota 100 e Fondi di solidarietà

CIRC. INPS
29.01.2019, N. 10

- 2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà e pensione anticipata "Quota 100"

Come anticipato, i Fondi di solidarietà – oltre le finalità istituzionali – possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso alla pensione anticipata "quota 100" nel triennio 2019-2021.

Disposizioni operative su "accordi collettivi di secondo livello"



f) Quota 100 e Fondi di solidarietà

CIRC. INPS
29.01.2019, N. 10

- 2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà e pensione anticipata “Quota 100”

Disposizioni operative su “accordi collettivi di secondo livello”

A) La concessione di tali assegni è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione

- B) Gli accordi – per la loro efficacia – dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 151/2015.

- 2. Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà e pensione anticipata "Quota 100"

Disposizioni operative su "accordi collettivi di secondo livello"

C) Poiché la decorrenza del predetto trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la "pensione quota 100", l'assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L'assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2022.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Pensione anticipata (art. 15)

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

L'art. 15, D.L. n. 4/2019 sostituisce il comma 10 dell'art. 24, D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011, con il seguente: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della Gestione Separata, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti”.* [\(c.d. finestre trimestrali\)](#)

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Pensione anticipata

Decorrenza

In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

Decorrenza in Comparto Scuola

Al personale del comparto scuola e AFAM si applica l'art. 59, comma 9, L. n. 449/1997 (*"la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo"*).

In sede di prima applicazione, ed entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico .



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Pensione anticipata

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Blocco adeguamento speranza di vita

Il testo del decreto stabilisce che gli adeguamenti a speranza di vita (L. 122/2010) – che avrebbero portato il requisito contributivo a essere incrementato ogni due anni – vengono congelati dal 2019 al 2026 incluso.

Pertanto, il requisito per gli uomini rimane pari a 42 anni e 10 mesi e per le donne a 41 anni e 10 mesi con l'applicazione di una finestra trimestrale prima della decorrenza della pensione.

Gli adeguamenti a speranza di vita, salvo ulteriori modifiche, saranno riattivati a partire dal 2027

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

Raffronto Quota 100 e Pensione anticipata

Approfondimento

Fondazione Studi del 29.01.2019

Approfondimento
Fondazione Studi del
29.01.2019

Quanto perdo andando in pensione con Quota 100 e non con la Pensione anticipata a 42 o 41 anni e 10 mesi di contributi (requisito bloccato per uomini e donne fino al 2026)?

Il D.L. non prevede alcun ricalcolo dell'assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995).

Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l'obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna).

Evidentemente, qualora l'assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

Raffronto Quota 100 e Pensione anticipata

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

Approfondimento
Fondazione Studi del
29.01.2019

Alle pensioni in Quota 100 si applicano i tagli per le c.d. pensioni d'oro?

Sì: secondo quanto disposto dalla L. n.145/2018, nel quinquennio 2019-2023, qualora l'assegno sia superiore a 100.000 euro lordi annui, si applicano delle decurtazioni percentuali dal 15% al 40% purché la pensione sia liquidata almeno in parte con il metodo retributivo.

Dunque, anche le pensioni in Quota 100 rientrano (superando il valore soglia citato) fra i destinatari di questa misura di solidarietà.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

Raffronto Quota 100 e Pensione anticipata

Approfondimento
Fondazione Studi del
29.01.2019

Al momento sto godendo di una isopensione, perché la mia azienda ha firmato un accordo di prepensionamento ex art. 4 L. 92/2012. Maturo Quota 100 nel 2020, posso aderire?

L'art. 14, c. 9, del decreto legge n. 4/2019 prevede che la prestazione di isopensione, così come quella dell'assegno straordinario 'classico', erogabile dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi di cui al D.Lgs. n.148/2015, non possa essere erogata direttamente puntando all'ingresso in Quota 100.

Se tuttavia il soggetto decidesse di interrompere la fruizione dell'assegno o dell'isopensione richiedendo Quota 100, tale diritto soggettivo rimane da lui esercitabile non essendo esplicitamente inibito, ferma restando la decadenza dalla prestazione di accompagnamento alla pensione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Opzione Donna (art. 16)

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

L'art. 16, D.L. n. 4/2019 prevede una nuova finestra per l'accesso a Opzione donna, facendo ancora salva la possibilità, per chi avesse maturato i vecchi requisiti entro il 2015 (57 anni di età per le lavoratrici private, 58 per le autonome, con 35 anni di contributi), di continuare a esercitare tale diritto.

Questa nuova versione, ulteriore e complementare di opzione donna, richiede:

- 58 anni per le lavoratrici del settore privato,
- 59 per le autonome
- e sempre 35 anni di contributi entro il 2018.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Opzione Donna

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Entro quando vanno maturati i nuovi requisiti?

Il requisito anagrafico (58 o 59 anni di età) e quello contributivo di 35 anni di contributi vanno maturati entro il 31.12.2018, mentre le finestre possono decorrere anche successivamente.

Si ricorda che - per espressa previsione della norma - il requisito anagrafico non è adeguato a speranza di vita (5 mesi nel biennio 2019-2020).



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Opzione Donna

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Finestre

Le finestre di Opzione Donna restano quelle dettate dalla L. 122/2010, pari a:

- 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
- 18 mesi per le lavoratrici autonome, al termine delle quali decorre l'assegno pensionistico.

Anche un solo contributo in una gestione dei lavoratori autonomi nella carriera della lavoratrice comporta l'applicazione della finestra di maggiore durata di 18 mesi, nonché della maggiore età anagrafica.

Approfondimento
Fondazione Studi del
29.01.2019

Blocco adeguamento speranza di vita lavoratori precoci (art. 17)

Analogamente alla pensione anticipata, anche quella speciale per lavoratori precoci ex L. n. 232/2016 e DPCM n. 87/2017 non vedrà applicati gli adeguamenti a speranza di vita dal 2019 al 2026, lasciando inalterato il requisito contributivo di 41 anni per uomini e donne.

Viene, inoltre, prevista una finestra di differimento mobile di 3 mesi dalla maturazione dei requisiti prima della decorrenza della pensione.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Proroga "Ape Sociale" (art. 18)

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

La novità è data dalla prosecuzione della sperimentazione per un ulteriore anno, raccordandone così il termine a quello già prorogato dell'Ape volontario e aziendale (che chiude anch'esso la sua sperimentazione nel 2019).

Per il resto, l'Istituto è invariato:

L'articolo 1, commi da 166 a 186 della Legge di bilancio 2017 disciplina il nuovo istituto dell'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), il quale rappresenta un prestito volto a permettere l'uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.

OGGETTO

Il prestito corrisposto:

- decorrerà dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018 (ora 31.12.2019);
- sarà in quote mensili per dodici mensilità;
- durerà fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
- sarà coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza

La restituzione del prestito, la stessa dovrà avvenire con decorrenza dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili e con una durata di 20 anni



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Proroga "Ape Sociale"

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Restano invariati i requisiti di accesso:

- anagrafici: 63 anni di età,
- contributivi: 30 o 36 anni,
- cessazione dal lavoro
- e possesso di uno dei 4 status di bisogno codificati dalla L. 232/2016.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Proroga "Ape Sociale"

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Soggetti che:



- si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- al momento della decorrenza dell'indennità svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e svolgono le mansioni di cui all'Allegato C del disegno di legge.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Proroga "Ape Sociale"

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

La durata minima dell'APE è fissata in sei mesi.

L'entità minima e l'entità massima dell'APE richiedibile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il prestito costituisce credito ai consumatori se di importo non superiore a 75.000 euro.

L'istituto finanziatore è tenuto a provvedere alla trasmissione all'INPS e al soggetto richiedente del contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di rifiuto.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO


FEBBRAIO 2019 Riscatto laurea "light" 2019 (art. 20)

Viene prevista una formula "light" del riscatto di laurea – sotto forma di accreditamento della relativa contribuzione – limitatamente:

- ai soggetti che abbiano meno di 45 anni;
- ai periodi di competenza del metodo contributivo.

In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari:

- al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, co. 3, L. n. 233/1990,
- moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.





CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 Riscatto laurea "light" 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

In base a quanto previsto dal D.L. n. 4/2019, il riscatto laurea light 2019 è previsto con uno sconto del 30% sull'onere totale per chi non ha compiuto 45 anni.

Ciò significa che sarà ora possibile per gli under 45, riscattare gli anni di studio universitari pagando una somma forfettaria di circa 5mila euro all'anno per riscattare al massimo 5 anni di contributi per la pensione.

Incompatibile con Quota 100

Visto il limite anagrafico, questa modalità è incompatibile con Quota 100 che chiude la sua sperimentazione nel 2021: anno entro il quale va compiuto il requisito anagrafico di 62 anni.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

ALCUNE CRITICITA'



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 ALCUNE CRITICITA'

Una prima analisi sintetica mette in evidenza alcune criticità:

1. Limite temporale della norma: la misura è prevista *“in via sperimentale per il triennio 2019-2021”*.

È la prima volta che si affronta un tema così complesso con una *“riforma sperimentale”*.

Il rischio: destabilizzazione del sistema pensionistico, dovuto alla apertura di un *“gate temporaneo”* in cui valgono regole assai più favorevoli rispetto al sistema ordinario senza specificare cosa succederà dopo.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 ALCUNE CRITICITA'

Una prima analisi sintetica mette in evidenza alcune criticità:

2. Divieto di cumulo con redditi da lavoro: la misura è prevista *“in via sperimentale per il triennio 2019-2021”*.

Il “divieto di cumulo” è già stato presente nella legislazione previdenziale.

Trattasi di istituto ritenuto responsabile di fenomeni di lavoro sommerso, e per questa ragione eliminato del tutto nel 2010.

Il rischio: potenziale incentivo al lavoro nero.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 ALCUNE CRITICITA'

Una prima analisi sintetica mette in evidenza alcune criticità:

3. Elevato flusso in uscita: “Quota 100” è una misura a carattere temporaneo (triennio 2019-2021), che non prevede penalizzazioni per l’uscita anticipata (scelta di politica del diritto, quest’ultima, certamente condivisibile).

Il rischio: l’uscita di massa.

La Misura incentiva la propensione al pensionamento, inducendo anche chi avrebbe continuato a lavorare ad uscire il prima possibile immaginando che dopo il triennio 2019-2021, le medesime condizioni non saranno confermate.

4. Giovani: la misura non interviene in soccorso dei soggetti maggiormente svantaggiati dalla Riforma Monti-Fornero.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

REDDITO DI CITTADINANZA

ART. 1, COMMA 255, LEGGE N. 145/2018

D.L. N. 4/2019

*APPROFONDIMENTO FONDAZIONE STUDI
del 29 gennaio 2019*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019) è stato varato il cosiddetto “reddito di cittadinanza”.

La nuova misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'esclusione sociale prevede l'erogazione di un reddito minimo temporaneo, l'assistenza necessaria per favorire la ricerca di un'occupazione stabile ed alcuni incentivi per le aziende che ne assumono i beneficiari.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

REDDITO DI CITTADINANZA

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta "Carta Rdc".



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

PENSIONE DI CITTADINANZA

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Le regole generali e di funzionamento della Pensione sono analoghe a quelle del Rdc, ma si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà; la misura risulta più semplice in quanto non sono previsti adempimenti legati al lavoro, ma è sufficiente la presentazione della domanda per poter accedere al beneficio, avendone i requisiti. Le modalità di erogazione del beneficio saranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.

ATTENZIONE: tutti i componenti del nucleo familiare e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni. Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre dal mese successivo a quello del compimento del 67° anno del componente più giovane. In tal caso, la trasformazione da Rdc a Pdc opera d'ufficio.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

BENEFICIARI

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Il reddito di cittadinanza, compatibile con il godimento della NASpl e degli altri strumenti di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria, viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione, dei seguenti requisiti:

in riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

- in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese facente parte dell'Unione Europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;



In riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare (come definito ai fini ISEE) non superiore a 30.000 euro, con esclusione della casa di abitazione;
- un valore del patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE) non superiore a 6.000 euro, ai quali devono essere aggiunti 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo (fino ad un massimo di 10.000 euro), 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo e 5.000 euro per ogni componente disabile presente nel nucleo;
- un valore del reddito familiare (moltiplicato per il parametro di equivalenza) inferiore a 6.000 euro annui, incrementati a 7.560 annui in caso di richiesta della pensione di cittadinanza ed a 9.360 euro annui nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un'abitazione in locazione;

PRIMO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE	1
OGNI ULTERIORE COMPONENTE MAGGIORENNE	+ 0,4
OGNI ULTERIORE COMPONENTE MINORENNE	+ 0,2
PARAMETRO MASSIMO	2,1



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

in riferimento al possesso di beni durevoli:

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



- nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere la piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta del reddito di cittadinanza, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, ad esclusione degli autoveicoli e dei motoveicoli specifici per i disabili;
- nessun componente deve essere intestatario o avere la piena disponibilità di navi o imbarcazioni da diporto.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Ai fini del reddito di cittadinanza, i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, ed il figlio maggiorenne non convivente con i genitori viene considerato facente parte del nucleo familiare solo se risulta a loro carico ai fini IRPEF, di età inferiore a 26 anni, non coniugato e senza figli.

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti.

In caso di variazione del nucleo familiare durante la fruizione del beneficio, fermo restando il mantenimento dei requisiti, deve essere presentata una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata entro due mesi dalla variazione, pena la decadenza quando la variazione produca una riduzione del beneficio erogato.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

SOGGETTI ESCLUSI

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Sono esclusi dal reddito di cittadinanza:

- i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie per i dodici mesi successivi alla data delle dimissioni (ad eccezione delle dimissioni per giusta causa);
- i soggetti che si trovano in stato detentivo;
- le persone ricoverate in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

IMPORTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Il reddito di cittadinanza si compone di due elementi, entrambi esenti dall'IRPEF:

- una componente ad integrazione del reddito familiare, fino ad un massimo di 6.000 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza;
- una componente riservata ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Nel caso della pensione di cittadinanza, i due importi precedenti sono rimodulati, rispettivamente, in 7.560 euro e 1.800 annui.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di uno o più componenti, viene concessa una integrazione nella misura della rata mensile del mutuo, fino ad un massimo di 1.800 euro annui.

Il reddito di cittadinanza non può essere complessivamente superiore a 9.360 euro annui moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza, ridotti del valore del reddito familiare.

Allo stesso tempo, il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta e viene riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni richieste, e comunque per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.

Può essere rinnovato, con sospensione per un mese prima di ciascun rinnovo.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

RICHIESTA, RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Il reddito di cittadinanza può essere richiesto direttamente al gestore del servizio integrato (Poste Italiane), oppure mediante modalità telematiche o presso i CAF convenzionati.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del reddito di cittadinanza anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE.

L'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative ai nuclei familiari che, a seguito della richiesta dell'ISEE (per qualsiasi motivo) presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli richiesti.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

RICHIESTA

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



La domanda può essere presentata:

- in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall'Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del Ministero del Lavoro dall'operatore di sportello di Poste;
- on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link www.redditicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it);
- la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dalla data e con le modalità che saranno successivamente comunicate.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

RICONOSCIMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Il reddito di cittadinanza viene riconosciuto dall'INPS che, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione, verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi ed in quelli delle amministrazioni collegate.

In ogni caso, il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo a quello di trasmissione della domanda.

In attesa del completamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, continua ad essere a carico dei comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

I requisiti economici di accesso si considerano posseduti per tutta la validità dell'attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e vengono verificati nuovamente soltanto in caso di presentazione di una nuova DSU (fermo restando l'obbligo di ripresentare l'ISEE al momento della scadenza).

Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non interviene una comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

COME E QUANDO AVVIENE IL PAGAMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Il beneficio Rdc è accreditato mensilmente sulla “Carta Rdc” a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per la prima mensilità, la somma accreditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta ritirata la carta presso Poste nei tempi comunicati per l’appuntamento.

Per la Pensione di cittadinanza le modalità di erogazione verranno definite in sede di conversione del decreto istitutivo.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



La consegna della Carta Rdc avviene presso gli uffici di Poste Italiane, esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

L'importo mensile deve essere utilizzato entro il mese successivo a quello di erogazione.

L'eventuale ammontare non speso o non prelevato, viene sottratto, nel limite del 20 per cento di quanto erogato, dalla mensilità successiva a quella in cui l'importo non è stato interamente speso.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

COME SI PUÒ UTILIZZARE LA CARTA RDC

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione



A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utilizzare per:

- fare alcune spese di beni di consumo;
- pagare utenze;
- prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta "scala di equivalenza" che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenza è pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro);
- effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
- effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo.

ATTENZIONE: la Carta Rdc non si può utilizzare per giochi che prevedono vincite in denaro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Ai beneficiari del reddito di cittadinanza vengono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

VARIAZIONE DELLA CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Riguardo la variazione della condizione occupazionale, si rende necessaria una distinzione:

- in caso di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non viene inserito nell'ISEE per l'intera annualità;



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



- in caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, il reddito viene individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi ed i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività e deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno.

A titolo di incentivo, il beneficiario può fruire del reddito di cittadinanza per le due mensilità successive a quella di variazione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



In ogni caso, le variazioni della condizione occupazionale devono essere comunicate all'INPS entro 30 giorni, pena la decadenza dal beneficio.

Ai beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, viene corrisposto in un'unica soluzione un importo pari a sei mensilità del reddito di cittadinanza percepito (nel limite di 780 euro mensili).



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

ESEMPIO DI VARIAZIONE NUCLEO FAMILIARE DIVERSA DA NASCITA O DECESSO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

Lucia e Cristiano sono sposati ed insieme al loro figlio Giuseppe percepiscono il Rdc. Giuseppe di età non superiore a 26 anni, fa parte del loro nucleo familiare in quanto maggiorenne non convivente, non coniugato e senza figli, ed è ancora a carico fiscalmente dei genitori.

Qualora Giuseppe si sposasse e/o avesse figli entrerebbe a far parte di un nucleo diverso da quello dei suoi genitori, i quali dovranno presentare una nuova DSU entro 2 mesi dalla variazione ed anche una nuova domanda di Rdc. Resta inteso che anche Giuseppe potrebbe presentare domanda di Rdc per il suo nuovo nucleo familiare.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

RDC E PDC SONO COMPATIBILI CON LA PERCEZIONE DI NASPI?

Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

RDC E PDC SONO COMPATIBILI CON LA PERCEZIONE DELLE PRESTAZIONI DESTINATE AGLI INVALIDI CIVILI?

Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l'importo di tali prestazioni.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

IL RDC E PDC SONO COMPATIBILI CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA?

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione



Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.

Tuttavia, in caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se l'attività subordinata è iniziata nell'anno 2017, nell'anno 2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al momento di presentazione della domanda, occorre compilare il modello Rdc/Pdc-Com, recandosi ai CAF convenzionati con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita.

Se, invece, l'attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all'Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.

La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l'impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma "SIUPL" entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

RDC E PDC SONO COMPATIBILI CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA AUTONOMA O DI IMPRESA?

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori.

Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa (autonoma o di impresa) iniziata nell'anno 2017, nell'anno 2018 ovvero nei primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda, devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com, recandosi ai CAF convenzionati, con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



ATTENZIONE: senza aver compilato il modello la domanda non potrà essere definita.

Se, invece, l'attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all'Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio.

La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l'impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma "SIUPL" il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il reddito del trimestre gennaio – marzo).



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

PATTO PER IL LAVORO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



L'erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale e di completamento degli studi.

Sono tenuti agli obblighi tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

SONO ESONERATI DAGLI OBBLIGHI

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



- i beneficiari della pensione di cittadinanza;
- i beneficiari del reddito di cittadinanza titolari di pensione diretta o di età pari o superiore a 65 anni;
- i componenti con disabilità;
- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti con disabilità grave o non autosufficienza.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Il richiedente ed i componenti del nucleo familiare non esonerati dagli obblighi, sono tenuti, entro 30 giorni, a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro sulla prevista piattaforma digitale, anche tramite gli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, viene convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- assenza di occupazione da non più di due anni;
- età inferiore a 26 anni;
- essere beneficiario della NASpl, ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, è tenuto a renderla all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.

Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto esonerato dagli obblighi, deve comunicare tale condizione al centro per l'impiego e individuare un componente del nucleo che si rechi al primo incontro. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro, la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esonero dagli obblighi.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Il beneficiario stipula presso i centri per l'impiego (o presso i soggetti accreditati, dove previsto da leggi regionali), il cosiddetto patto per il lavoro ed è tenuto a:

- collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze;
- accettare gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel patto;
- registrarsi sull'apposita piattaforma e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



- svolgere ricerca attiva del lavoro seguendo il diario delle attività da svolgere settimanalmente;
- accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale;
- sostenere colloqui psicoattitudinali e prove di selezione finalizzate all'assunzione in attinenza alle competenze certificate;
- accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (in caso di rinnovo del beneficio, deve essere accettata, a pena di decadenza, la prima offerta congrua).



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

DEFINIZIONE DI OFFERTA CONGRUA

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

La congruità dell'offerta di lavoro viene definita tenendo conto della durata di fruizione del reddito di cittadinanza e del numero di offerte rifiutate.

In particolare, si definisce congrua un'offerta che abbia le seguenti caratteristiche:

- nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, si ritiene congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



- decorsi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, si ritiene congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- in caso di rinnovo del beneficio, si ritiene congrua un'offerta ovunque collocata nel territorio italiano, anche quando si tratti di prima offerta.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti disabili, in riferimento alla terza offerta ed al caso di rinnovo, l'offerta congrua non può mai eccedere i duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

Nel caso in cui il beneficiario accetti un'offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla sua residenza, il medesimo ha diritto a percepire ancora il reddito di cittadinanza (a titolo di compensazione per le spese) per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso vi siano componenti minorenni o disabili.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Il richiedente disoccupato da oltre due anni, non titolare di un patto di servizio valido e di età superiore ai 26 anni, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, viene convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni.

Agli interventi connessi al reddito di cittadinanza, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente ed il suo nucleo familiare accedono previa valutazione finalizzata ad identificare i bisogni.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Nel caso in cui siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il patto per il lavoro entro i successivi trenta giorni.

Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un patto per l'inclusione sociale ed i servizi coinvolgono, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, anche gli altri servizi territoriali competenti.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non superiore ad otto ore settimanali.

L'avvenuta partecipazione viene attestata dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

PIATTAFORME DIGITALI

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale, ma anche per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del reddito di cittadinanza è stata decretata l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate, una presso l'ANPAL e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'INPS metterà a disposizione delle piattaforme i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari percettori del reddito di cittadinanza, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



All'interno delle suddette piattaforme saranno comunicati:

- le disponibilità degli uffici per la creazione di un'agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;
- l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del patto per il lavoro o del patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
- le informazioni sui fatti dai quali possano derivare sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano;



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



- l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno;
- l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni;
- ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei patti per il lavoro e dei patti per l'inclusione sociale.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



I centri per l'impiego ed i comuni segnaleranno all'interno delle piattaforme l'elenco dei beneficiari per i quali sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre un'eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio.

Tale elenco sarà comunicato anche all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza, che ne terranno conto nella programmazione dell'attività di controllo.

CHE TIPI DI SANZIONI SONO PREVISTE E IN QUALI CASI SI APPLICANO?

- Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l'obbligo di restituire tutto l'importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute;
- È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione;



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



- Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna;
- Se l'INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

IN QUALI CASI SI VERIFICA LA DECADENZA DAL REDDITO DI CITTADINANZA?

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione



La decadenza del beneficio è previsto, tra l'altro, nel caso in cui:

- manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
- manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l'inclusione sociale
- il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
- non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
- non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni dei centri per l'impiego e dei servizi competenti dei comuni, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, sono previste le seguenti sanzioni:

- decurtazione di una mensilità in caso di prima mancata presentazione;
- decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



In caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- decurtazione di due mensilità in caso di prima mancata presentazione;
- decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni, ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, sono previste le seguenti sanzioni:

- decurtazione di due mensilità dopo il primo richiamo;
- decurtazione di tre mensilità dopo il secondo richiamo;
- decurtazione di sei mensilità dopo il terzo richiamo;
- decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



A seguito dei casi sopra esposti, una nuova richiesta di reddito di cittadinanza potrà essere inoltrata dal precedente richiedente o da altro componente il nucleo familiare dopo che siano trascorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza (ridotti a sei mesi se il nucleo familiare comprende minorenni o disabili).

Per quanto riguarda i funzionari coinvolti nel processo di erogazione e controllo, la mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

INCENTIVI PER LE IMPRESE

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al reddito di cittadinanza le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nella misura del reddito di cittadinanza mensile percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per la differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario stesso.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione



L'importo mensile da considerare per il calcolo non può essere superiore in nessun caso a 780 euro e il beneficio per il datore di lavoro non può essere mai inferiore a cinque mensilità (misura che si applica come fissa nel caso di soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza a seguito di rinnovo).

In caso di licenziamento di un ex beneficiario del reddito di cittadinanza, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 ("... *tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi...*") salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati (laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali), un patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Se a seguito del percorso formativo il beneficiario del reddito di cittadinanza ottiene un lavoro a tempo pieno ed indeterminato, coerente con il profilo formativo, al datore di lavoro che assume è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore al momento dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già riscosse.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



L'importo mensile da considerare per il calcolo non può essere superiore in nessun caso a 390 euro e il beneficio per il datore di lavoro non può essere mai inferiore a sei volte la metà del reddito di cittadinanza percepito (misura che si applica come fissa nel caso di soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza a seguito di rinnovo).

In nessun caso l'importo massimo del beneficio mensile può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



La restante metà dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore fino al momento dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei volte la metà dell'importo del reddito di cittadinanza, viene riconosciuta all'ente di formazione sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti.

In caso di licenziamento di un ex beneficiario del reddito di cittadinanza, il datore di lavoro deve restituire l'incentivo maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (vedi sopra), salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha la facoltà di stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del reddito di cittadinanza e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



Le agevolazioni si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto (ULA) del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.

Le agevolazioni sono compatibili ed aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (proroga incentivo Occupazione Mezzogiorno).

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta Legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi vengono fruiti sotto forma di credito di imposta.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- l'affiancamento di un tutor;
- il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata agli sbocchi occupazionali esistenti nell'area;
- l'obbligo per il beneficiario di svolgere le attività individuate dal tutor;



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



- l'obbligo per il beneficiario di accettare un'offerta di lavoro congrua;
- l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL l'eventuale rifiuto ingiustificato di svolgere una delle attività indicate dal tutor o il rifiuto di una offerta di lavoro congrua, al fine dell'irrogazione delle relative sanzioni;
- la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso entro sei mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

ULTIME NOVITA'
LO SDOPPIAMENTO DEL VERBALE
ISPETTIVO
CIRC. INL N. 1 del 14 gennaio 2019

FEBBRAIO 2019

Modalità di verbalizzazione dell'accertamento congiunto

Attraverso la circ. n. 1/2019, l'INL chiarisce che le risultanze ispettive possono essere riportate in verbali separati rispettivamente per gli aspetti amministrativo – sanzionatori e contributivi.

Ciò in quanto, l'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, nel disciplinare dettagliatamente il verbale unico, stabilisce che la sua "unicità" riguarda esclusivamente la contestazione di sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689/1981. Più precisamente, il comma 4 dell'art. 13 specifica che, all'ammissione alla procedura di regolarizzazione, attraverso la diffida o la diffida "ora per allora", nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con un unico verbale di accertamento notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.

FEBBRAIO 2019

Modalità di verbalizzazione dell'accertamento congiunto

La circolare n. 41 del 9 dicembre 2010 ha precisato al riguardo che "la funzione assolta dal verbale unico risulta quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentoale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza, al fine di evitare la redazione di una molteplicità di provvedimenti...".

L'Ispettorato, inoltre, con nota prot. 120/2017/RIS del 13 aprile 2017, ha ribadito che l'obbligo della verbalizzazione unica trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa ("all'ammissione alla procedura di regolarizzazione... nonché alla contestazione delle violazioni amministrative... si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione..."), con esclusione, quindi, delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa.

FEBBRAIO 2019

Modalità di verbalizzazione dell'accertamento congiunto

Pertanto, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, "il termine di 90 giorni non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimenti, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti. Il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità. L'accertamento, pertanto, non si sostanzia nella generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità ma si realizza con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria (così ML circ. n. 41/2010 conforme a Cass. civ., sez. lav., n. 3115/2004 e n. 18347/2003).

FEBBRAIO 2019

Modalità di verbalizzazione dell'accertamento congiunto

In caso di vigilanza amministrativa e previdenziale/assicurativa, il dies a quo di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981 - coincidente, come detto, con la "definizione degli accertamenti" - non potrà che decorrere dall'acquisizione e valutazione di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di carattere previdenziale/assicurativo, ogni qual volta vi sia una connessione con eventuali illeciti amministrativi, come accade, ad esempio, per le registrazioni contenute nel libro unico del lavoro.

Le differenti verbalizzazioni devono in ogni caso essere completamente coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, specie in relazione a quegli elementi che abbiano rilevanza sia ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi, sia ai fini dei recuperi previdenziali/assicurativi. Va pertanto escluso che le differenti verbalizzazioni, intervenute anche secondo tempistiche diverse, possano riportare risultanze tra loro contraddittorie.

FEBBRAIO 2019

Modalità di verbalizzazione dell'accertamento congiunto

La verbalizzazione separata delle risultanze ispettive comporta la necessità che il verbale contributivo -normalmente oggetto di successiva notifica per lo più a causa dei complessi calcoli di liquidazione dei contributi e premi dovuti - rechi i riferimenti del verbale amministrativo, così come risulta necessario che quest'ultimo rechi indicazione in ordine alla successiva definizione degli accertamenti in materia contributiva con conseguente notifica di ulteriori verbali.

Qualora i tempi della verbalizzazione in materia previdenziale/assicurativa, coincidano con quelli utili per la contestazione degli illeciti amministrativi, il personale ispettivo avrà cura di assicurare una notifica tendenzialmente contestuale dei diversi verbali; al di fuori di tali ipotesi, appare comunque opportuno che la notifica dei diversi verbali non venga effettuata ad una notevole distanza temporale, ciò per consentire al destinatario di avere una visione complessiva degli esiti dell'accertamento evitando, inoltre, il sovrapporsi di strumenti di gravame.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Formule da inserire nei verbali

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Verbale unico di contestazione illeciti amministrativi

Il presente verbale si riferisce esclusivamente alle violazioni amministrative in materia di lavoro relative al periodo dal _____ al _____, oggetto di contestazione ai sensi della L. n. 689/1981 a seguito degli accertamenti iniziati con verbale di primo accesso del _____.

In relazione agli accertamenti in materia previdenziale/assicurativa iniziati nella medesima data, seguirà, a conclusione delle relative verifiche, la notifica di apposito verbale.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Formule da inserire nei verbali

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Verbale previdenziale/assicurativo

Il presente verbale si riferisce alle violazioni in materia previdenziale/assicurativa accertate a seguito delle verifiche iniziate con verbale di primo accesso del _____ e relativo al periodo dal ____ al ____ in relazione al quale è stato già emesso il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi n. _____ del _____ notificato in data _____ e riferito al periodo dal _____ al _____.

FEBBRAIO 2019

Mezzi di impugnazione

La verbalizzazione separata delle risultanze ispettive consente di indicare con precisione gli strumenti di tutela attivabili da parte del destinatario del verbale in ragione della natura delle contestazioni mosse.

Viene in primo luogo in rilievo l'impossibilità di ricorrere innanzi al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 avverso entrambi i verbali (amministrativo e contributivo) che abbiano avuto ad oggetto l'accertamento dei medesimi rapporti di lavoro sotto il profilo della loro sussistenza e/o qualificazione, dal quale sia derivata l'applicazione di sanzioni amministrative e il correlato recupero contributivo. In tal caso infatti, l'unico verbale che potrà essere impugnato innanzi al Comitato sarà quello notificato per primo, ordinariamente coincidente con il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi, cui seguirà il verbale contenente i profili di natura previdenziale/assicurativa.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

FEBBRAIO 2019
Mezzi di impugnazione

Appare opportuno che soltanto il verbale notificato per primo - e quindi impugnabile ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 - contempli la possibilità di ricorrere al Comitato, mentre il secondo verbale - ordinariamente quello contributivo - riporterà tutti gli ulteriori mezzi di impugnativa esperibili dal destinatario in ragione delle differenti casistiche. In considerazione di quanto sopra appare opportuno che nel primo verbale sia data quindi adeguata informazione circa l'impossibilità di ricorrere avverso il successivo verbale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004.

Il verbale contributivo, qualora notificato successivamente al verbale amministrativo, potrà recare il riferimento al ricorso al Comitato ex art. 17 solo nell'ipotesi in cui con lo stesso si contestino ulteriori fattispecie di qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro che non abbiano determinato conseguenze sul piano sanzionatorio amministrativo (si pensi alle fattispecie di annullamento della posizione contributiva dell'amministratore erroneamente inquadrato come dipendente).



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

FEBBRAIO 2019
Formule da inserire nei verbali

Verbale unico di contestazione illeciti amministrativi

Il presente verbale si riferisce esclusivamente alle violazioni amministrative in materia di lavoro relative al periodo dal _____ al _____, oggetto di contestazione ai sensi della L. n. 689/1981 a seguito degli accertamenti iniziati con verbale di primo accesso del _____.

In relazione agli accertamenti in materia previdenziale/assicurativa iniziati nella medesima data, seguirà, a conclusione delle relative verifiche, la notifica di apposito verbale.

In relazione alle contestazioni inerenti alla qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro, il ricorso al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 secondo la tempistica di cui al riquadro "Strumenti di tutela" è esperibile esclusivamente avverso il presente verbale e non nei confronti del successivo verbale in materia previdenziale/assicurativa.

FEBBRAIO 2019
Formule da inserire nei verbali

Verbale previdenziale/assicurativo

Il presente verbale si riferisce alle violazioni in materia previdenziale/assicurativa accertate a seguito delle verifiche iniziate con verbale di primo accesso del _____ e relativo al periodo dal _____ al _____ in relazione al quale è stato già emesso il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi n. _____ del _____ notificato in data _____ e riferito al periodo dal _____ al _____

In relazione alle contestazioni inerenti alla qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro, il ricorso al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 secondo la tempistica di cui al riquadro "Strumenti di tutela" è esperibile esclusivamente avverso il presente verbale e non nei confronti del successivo verbale di contestazione di illeciti amministrativi.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Competenze comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004

Il Comitato per i rapporti di lavoro ha competenza a decidere in merito a tutti gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro come accade, in via esemplificativa, nelle ipotesi di lavoro nero, riqualificazione co.co.co, disconoscimento di apprendistato, tirocinio, lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.

Rientrano nell'ambito della qualificazione del rapporto di lavoro anche i ricorsi avverso i verbali con i quali si disconosce il lavoro autonomo dell'artigiano o del commerciante, le cui prestazioni lavorative sono ricondotte ad un rapporto di lavoro subordinato nonché le ipotesi di disconoscimento di rapporti di lavoro subordinato inquadrati in collaborazioni familiari (così come l'ipotesi inversa).

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

FEBBRAIO 2019

Competenze comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004

Non è oggetto di ricorso al Comitato il verbale o il provvedimento adottato d'Ufficio con il quale sia stata disconosciuta la natura artigianale dell'impresa con conseguente annullamento della posizione contributiva nella relativa gestione; l'eventuale ricorso dovrà, quindi, essere dichiarato inammissibile dal Comitato ex art. 17 atteso che viene in tal caso in rilievo una questione inerente al diverso inquadramento previdenziale del lavoratore autonomo.

Con riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto il disconoscimento di rapporti di lavoro simulati contraddistinti dalla insussistenza di una prestazione lavorativa, si ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal personale ispettivo in veste di Ufficiale di P.G. debba essere oggetto esclusivamente del sindacato della magistratura penale. Per tale motivo, l'impugnazione dei verbali da parte del datore di lavoro innanzi al Comitato ex art. 17 verranno dichiarati inammissibile per carenza di competenza.

FEBBRAIO 2019

Competenze comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004

In relazione a tali casi si segnala la necessità di inserire nel provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro che l'INPS adotta e notifica al lavoratore una adeguata motivazione - nei limiti di quanto consentito dall'art. 329 c.p.p. (*segreto istruttorio*) - anziché riportare solo gli estremi del verbale ispettivo che viene notificato solo al datore di lavoro "fittizio" e non al lavoratore. Sarà opportuno che siano date puntuali indicazioni in merito ai mezzi di impugnazione esperibili secondo quanto disposto con lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2931 del 2 marzo 2009.

Non rientrano nell'ambito dei rapporti di lavoro fittizi le ipotesi di annullamento della posizione contributiva (come ad esempio il caso del socio amministratore erroneamente inquadrato quale lavoratore subordinato già citato in precedenza o del familiare convivente inquadrato come lavoratore subordinato). Tali fattispecie riguardano la qualificazione del rapporto di lavoro e i relativi verbali sono ricorribili esclusivamente dal datore di lavoro innanzi al Comitato ex art. 17.

FEBBRAIO 2019

Ricorso ex art. 16 D.P.R. 1124/1965 (DIFFIDA AD ADEMPIERE)

Con riferimento al ricorso all'Ispettorato ex art. 16 del D.Lgs. n. 1124/1965 si richiama quanto contenuto nella circolare del Ministero del lavoro n. 16/2010, circa la possibilità di una sovrapposizione con il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 nei casi in cui i due ricorsi trovino entrambi causa in un verbale di accertamento che abbia ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro.

In tali casi, al fine di assicurare l'uniformità del giudizio, appare opportuno che l'Ispettorato territoriale adito ai sensi dell'art. 16 sospenda la trattazione de gravame fino a quando non intervenga il provvedimento del Comitato.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

FEBBRAIO 2019

Ricorso ex art. 16 D.P.R. 1124/1965 (DIFFIDA AD ADEMPIERE)

Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia presentato nei termini il ricorso ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 o quest'ultimo sia stato rigettato ed il ricorso ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965 venga presentato successivamente, lo stesso andrà dichiarato inammissibile nei limiti dell'identità dell'oggetto.

Il ricorso ex art. 16 può essere trattato nel merito solo se con lo stesso non si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro ma unicamente i presupposti dell'obbligo assicurativo in relazione alla tipologia di attività tutelata; in tal caso, infatti, la differenza tra le questioni oggetto di impugnativa esclude la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra i due ricorsi.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**



ULTIME NOVITA'

*VERBALIZZAZIONE ACCERTAMENTI
ISPETTIVI*

*PRECLUSIONI EX ART. 3, COMMA 20, LEGGE
335/1995*

CIRC. INL N. 4 del 11 febbraio 2019



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

La preclusione è l'impedimento a compiere un determinato atto giuridico, per il mancato compimento di un atto antecedente o per l'incompatibilità di un'attività precedentemente svolta.

FEBBRAIO 2019

L'INL, con circ. 4, precisa che il regime delle preclusioni inerisce esclusivamente agli accertamenti di natura previdenziale ed assicurativa, in relazione ai quali l'art. 3, comma 20, L. n. 335/1995, modificato da L. n. 402/1996, dispone che "gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore".

La norma trova applicazione "anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa".

FEBBRAIO 2019

Le preclusioni si riferiscono esclusivamente alle contestazioni contenute in "verifiche ispettive" ed operano, pertanto, solo in relazione all'attività di vigilanza, senza pregiudizio per le verifiche d'ufficio in ordine alla sussistenza dei crediti previdenziali ed alla regolarità delle posizioni assicurative.

Nell'ambito di verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, le preclusioni operano limitatamente alle seguenti ipotesi:

- la verifica ispettiva ha accertato la regolarità della posizione del datore di lavoro in materia previdenziale e assicurativa, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell'accertamento e così come indicati nel verbale di attestazione di regolarità rilasciato al soggetto ispezionato;
- a seguito dell'accertamento, il datore di lavoro ha provveduto a regolarizzare, sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, le posizioni oggetto di accertamento, relative a tutti i periodi esaminati ed oggetto di contestazione.

La preclusione non si configura nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse.

Anche in caso di rilascio di attestato di regolarità o di regolarizzazione da parte del datore di lavoro, la norma esclude comunque, espressamente, il realizzarsi della preclusione nei casi in cui le ulteriori verifiche ispettive siano state originate "da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore".

Al riguardo, la circolare INPS n. 226/1996 elenca, in via esemplificativa, i comportamenti omissivi del datore di lavoro, rilevanti ai sensi della disposizione richiamata, tra i quali "...il rifiuto alla esibizione della documentazione richiesta, il diniego di accesso nei locali di lavoro, il rifiuto od intralcio alla raccolta di dichiarazioni, la mancata collaborazione alle indagini".



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Per quanto concerne, i comportamenti irregolari, l'Istituto fa riferimento alle "mancate registrazioni di lavoratori nel libro matricola o nel libro paga, ovvero a registrazioni di retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte, non rilevabili al momento dell'ispezione sulla base degli interrogatori effettuati e della documentazione resa disponibile", che possono riscontrarsi anche a chiusura del verbale, sia a seguito di denunce presentate dai lavoratori che per "fatti interni ed esterni all'Istituto per i quali l'Istituto stesso ne è venuto a conoscenza in momenti successivi".

Stando alla lettera della norma, dunque, il regime delle preclusioni non opera in caso di accertamenti di violazioni compiute in materie diverse da quelle previdenziali ed assicurative.

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

FEBBRAIO 2019

La Corte di Cassazione (sentenza n. 8462 del 4/4/2007) ha chiarito che la seconda visita ispettiva è preclusa soltanto nel caso in cui la prima abbia avuto ad oggetto, in concreto, il medesimo accertamento in materia previdenziale e assicurativa ritenendo irrilevante (...) l'espletamento di una precedente ispezione, qualunque sia l'organo procedente, quando la stessa abbia avuto ad oggetto qualsiasi altra materia (...).

Nella fattispecie, la Cassazione ha escluso la preclusione in relazione ad un primo accertamento ispettivo non avente ad oggetto la materia previdenziale e/o assicurativa bensì la verifica del rispetto della disciplina dell'orario di lavoro.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

In tutti i casi in cui una precedente attività ispettiva abbia avuto ad oggetto esclusivamente aspetti inerenti alla regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro, la preclusione si potrà quindi configurare soltanto in relazione agli eventuali effetti sul piano previdenziale e assicurativo dell'accertamento amministrativo (si pensi, ad esempio, alla regolarizzazione contributiva effettuata da parte del datore di lavoro a seguito della contestazione dell'impiego in "nero" di uno o più lavoratori per un determinato periodo) fatta salva, in ogni caso, la rilevanza dell'eventuale comportamento omissivo del datore di lavoro o della denuncia del lavoratore.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Modalità della verbalizzazione

Il regime delle preclusioni si estende, per espressa previsione del comma 20 dell'art. 3 della L. n. 335/1995, "anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e assicurativa".

La norma fa riferimento agli atti e ai documenti richiesti e, dunque, esaminati dagli ispettori del lavoro ai fini di verifica previdenziale e/o assicurativa.

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Il libro unico rappresenta uno dei documenti il cui esame potrebbe determinare una preclusione in materia previdenziale ed assicurativa laddove - a fronte di una richiesta di esibizione non adeguatamente esplicitata in relazione alle finalità dell'indagine - venisse adottato, al termine degli accertamenti, un verbale che contesti solo alcune omissioni contributive che il datore di lavoro provvedesse a regolarizzare.

Ad esempio, la richiesta del libro unico esplicitamente finalizzata al controllo del rispetto dei tempi di riposo o delle ferie non preclude l'esame del medesimo documento e le conseguenti eventuali contestazioni nell'ambito di una successiva ispezione che abbia ad oggetto la verifica, ai fini della corretta determinazione dell'imponibile previdenziale, delle indennità di trasferta, dei premi, della consistenza della prestazione lavorativa in termini di orario e relativa retribuzione o del rispetto dei minimi contrattuali previsti dal CCNL.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 **Modalità della verbalizzazione**

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

L'INL invita pertanto gli ispettori a specificare, nel verbale di primo accesso, l'oggetto dell'accertamento ispettivo, quantomeno in ordine alle finalità di verifica riportando - a titolo esemplificativo - la seguente dicitura:

la presente verifica è finalizzata esclusivamente al controllo della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro e/o all'esame dei profili previdenziali e/o assicurativi in relazione al periodo dal ___ al _____.

L'oggetto dell'accertamento potrà essere indicato in termini più precisi laddove, in sede di programmazione, siano stati maggiormente specificati gli obiettivi dell'azione di vigilanza da perseguire (come, ad esempio, nel caso di verifica del rispetto della normativa in materia di collocamento obbligatorio oppure Richiesta intervento relativamente alla sola posizione di un lavoratore cessato).

Qualora nel corso di una verifica ispettiva circoscritta nei termini anzidetti emergano ulteriori profili da approfondire, sarà sempre possibile ampliare l'oggetto dell'indagine ispettiva con riferimento all'ambito, al periodo o alle posizioni lavorative esaminate, formalizzando le necessarie ulteriori richieste documentali mediante notifica di un verbale interlocutorio.

Pertanto, anche un accertamento inizialmente avente ad oggetto la verifica della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro potrà essere estesa ad ulteriori aspetti previdenziali - diversi da quelli direttamente conseguenti alla verifica amministrativa (cfr. come nell'esempio di lavoro nero sopra riportato) - che andranno esplicitati nel verbale interlocutorio, anche in relazione all'esame del LUL già acquisito.

Il verbale interlocutorio, oltre che per integrare le richieste documentali ed istruttorie, può infatti servire anche a notificare il soggetto ispezionato dell'eventuale estensione dell'oggetto dell'accertamento, dando contestualmente atto delle attività istruttorie già compiute.

Il verbale unico di conclusione degli accertamenti dovrà, infine, riportare l'indicazione puntuale degli atti e documenti esaminati in relazione alle finalità dell'accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori interessati e al periodo oggetto di verifica anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle verbalizzazioni precedenti (ad es., in caso di appalto, il LUL esaminato dal n. ___ al. n. ___ ha riguardato esclusivamente l'impiego di personale nell'appalto con la ditta _____ per il periodo dal ___ al ___).

Allo stesso modo, anche l'attività di vigilanza vertente esclusivamente in materia previdenziale e/o assicurativa potrà essere focalizzata su specifici aspetti. (es. trasferte, indennità di malattia, maternità, assegni familiari, rischio assicurato, lavoro nero, lavoratrici madri, collaboratori occasionali, tirocini),



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

ULTIME NOVITA' SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA CIRC. INL N. 3 del 11 febbraio 2019

Reintroduzione del reato di somministrazione fraudolenta

Con l'entrata in vigore, in data 12/8/2018, della Legge n. 96/2018 che ha convertito il D.L. n. 87/2018, è stato reintrodotta, all'art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui "la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore".

L'illecito in questione è punito con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l'applicazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita.

Reintroduzione del reato di somministrazione fraudolenta

La somministrazione fraudolenta era già prevista, con formulazione identica, dall'art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003, successivamente abrogato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2015. Su tale formulazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva già avuto occasione di esprimersi fornendo indicazioni al personale ispettivo, in particolare in relazione alla configurabilità dell'illecito nei casi di utilizzo dello schema negoziale dell'appalto (cfr. ML circ. n. 5/2011).

Appalto illecito e somministrazione fraudolenta

L'INL conferma i contenuti della circolare ML n. 5/2011, che aveva già affrontato il tema dell'applicazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 276/2003 alle ipotesi di appalto stipulato in assenza dei requisiti di cui all'art. 1655 c.c., al fine di eludere norme inderogabili di legge o contrattuali.

A fronte di tale illecito, la circolare autorizza gli ispettori del lavoro all'adozione della prescrizione obbligatoria nei confronti:

- dello pseudo committente e dello pseudo appaltatore, attraverso l'intimazione alla immediata cessazione dell'azione antidoverosa;
- del committente fraudolento alla regolarizzazione alle proprie dipendenze dei lavoratori impiegati.

Nei confronti del medesimo committente-utilizzatore fraudolento, può essere adottato il provvedimento di diffida accertativa per le somme maturate dai lavoratori impiegati nell'appalto a titolo di differenze retributive non corrisposte.

Appalto illecito e somministrazione fraudolenta

L'INL ribadisce, a fronte dell'utilizzo illecito dello schema negoziale dell'appalto, il conseguimento di effettivi risparmi sul costo del lavoro derivanti dalla applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL dall'appaltatore e dal connesso minore imponibile contributivo, così come una accertata elusione dei divieti posti dalle disposizioni in materia di somministrazione, risulta sicuramente sufficiente a dimostrare quell'idoneità dell'azione antigiusuristica che disvela l'intento fraudolento.

Appare in ogni caso opportuno che le circostanze di cui sopra siano suffragate anche dall'acquisizione di elementi istruttori ulteriori quali, ad esempio, la situazione finanziaria non positiva dell'impresa committente (cfr. in proposito Cass. pen 7 maggio 2015, n. 43813) desumibile anche dalla consultazione delle banche dati degli Istituti previdenziali (si pensi, ad esempio, alla correttezza dei versamenti o alla fruizione di ammortizzatori sociali) o di questo Ispettorato (si pensi ad un pregresso ricorso al lavoro nero).

Somministrazione fraudolenta all'infuori dell'appalto illecito

Il reato di somministrazione fraudolenta può realizzarsi anche al di fuori di una ipotesi di pseudo appalto, coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate, oppure nell'ambito di distacchi di personale che comportino una elusione della disciplina di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003 ovvero ipotesi di distacco transnazionale "non autentico" ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 136/2016.

A titolo esemplificativo, potrà ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo.

In ogni caso, qualora la somministrazione fraudolenta si realizzi per il tramite di una agenzia autorizzata, è indubbio che la prova in ordine alla "specificata finalità" prevista dall'art. 38 bis debba essere più rigorosa.

Nelle ipotesi di appalto e distacco illecito, con riferimento ai quali siano rinvenuti gli elementi della fraudolenza, stante la lettera dell'art. 38 bis ("ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"), il personale ispettivo dovrà contestare la violazione amministrativa di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 e dovrà altresì adottare la prescrizione obbligatoria volta a far cessare la condotta antigiuridica attraverso l'assunzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore per tutta la durata del contratto.

Il calcolo delle giornate, effettuato ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, avrà rilevanza anche ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda di cui all'art. 38 bis laddove, evidentemente, le eventuali discordanze non siano legate ai tempi di entrata in vigore del reato.

Sarà possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 nei confronti del committente/utilizzatore, sulla scorta del CCNL da quest'ultimo applicato.

Nel caso in cui l'intento fraudolento sia ravvisato in ipotesi di somministrazione conforme alle disposizioni normative (art. 4 D.Lgs. n. 276/2003 e artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 81/2015), troverà applicazione esclusivamente la sanzione di cui all'art. 38 bis del decreto 81, con conseguente adozione della prescrizione obbligatoria e del provvedimento di diffida accertativa nei confronti dell'utilizzatore.

E', inoltre, applicabile il disposto di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 (e 29, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003) relativo alla possibilità di imputare tutti gli atti compiuti dal somministratore/appaltatore per la costituzione o la gestione del rapporto all'utilizzatore/committente, atteso che anche nell'ipotesi di somministrazione fraudolenta ricorrono le medesime circostanze di fatto (ovvero comunicazione e registrazioni effettuate dal datore di lavoro formale).



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

Sanzioni

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Anche nell'ipotesi di distacco transnazionale "non autentico" troverà applicazione la sanzione dell'art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015, nella misura in cui il distacco, come talvolta avviene, sia funzionale all'elusione delle disposizioni dell'ordinamento interno e/o del contratto collettivo applicato dal committente italiano.

In particolare, perché si possa configurare la violazione dell'art. 38 bis, non è sufficiente accertare che la condotta abbia prodotto effetti sotto il profilo della applicazione elusiva del regime previdenziale straniero, ma è necessario altresì accertare la violazione degli obblighi delle condizioni di lavoro ed occupazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 136/2016.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

ULTIME NOVITA'

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

D.D. ANPAL N. 581 del 28 dicembre 2018



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Con Decreto Direttoriale del 28 dicembre 2018 n. 581 l'ANPAL ha sancito la proroga dell'incentivo occupazionale NEET per l'anno 2019, disponendo una dotazione finanziaria aggiuntiva pari a 60 milioni di euro a carico del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG).

Nel decreto in parola l'ANPAL specifica che rimangono valide le previsioni già contenute nei Decreti Direttoriali n. 3 del 2 gennaio 2018 e n. 83 del 5 marzo 2018.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste l'incentivo occupazione NEET alla luce della suddetta proroga.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Con il Decreto 3 del 02.01.2018 ANPAL, *Il Direttore Generale (...) considerato che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani*

Decreta

“L’INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET”
(Not [engaged in] Education, Employment or Training)

L'incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono

- senza esservi tenuti (in forza a disposizioni di legge o di altra natura),
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in fase di prima applicazione, ora prorogato alle assunzioni dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,
- giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani", con età compresa tra 16 e 29 anni
- per tutte le assunzioni effettuate in sedi di lavoro site nel territorio dello Stato, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano (si noti che qualora la sede di lavoro del lavoratore sia trasferita al di fuori dello Stato - o nella Provincia Autonoma di Bolzano - *"l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento"*)

- L'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)
 - contratto di apprendistato professionalizzante (con esclusione esplicita delle altre tipologie di apprendistato): nell'ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante dovrà essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso
 - l'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale
 - i soci lavoratori di cooperativa, purché assunti con un contratto di lavoro subordinato
 - Sono esclusi dall'incentivo i rapporti stipulati con contratti di lavoro domestico, occasionale o di lavoro intermittente

L'incentivo:

- è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro
- con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL,
- per un periodo massimo pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione,
- nel limite massimo di 8.060 euro annui, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile (671,66 euro al mese e di 21,66 al giorno)
- in caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
- l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020 per le assunzioni effettuate nell'anno 2018 ed entro il 28 febbraio 2021 per le assunzioni effettuate nell'anno 2019.

L'incentivo è classificabile come "aiuto di stato" pertanto lo stesso risulta legittimamente fruito qualora:

- O non vengano superati i limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013 ("*de minimis*")
- Oppure, in caso di fruizione oltre i limiti del regime "*de minimis*", qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - L'assunzione comporta un incremento occupazionale netto (ULA), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata;
 - in caso di lavoratore tra i 25 e i 29 anni di età, oltre all'incremento occupazionale netto, deve ricorrere anche almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria, o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c) qualora abbia completato la sua formazione da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) qualora il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

L'incentivo è cumulabile, anche per la proroga alle assunzioni dell'anno 2019, con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nei casi di spettanza dell'incentivo, lo stesso è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

L'incentivo invece non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Anche per l'incentivo NEET valgono le consuete condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, per la legittima fruizione:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015:
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;

- l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, comma 1, lettera d);



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

- l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).

La gestione dell'incentivo "Occupazione NEET" resta in capo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale anche per la proroga dell'anno 2019.

Le modalità di accesso all'incentivo si trovano nella circolare INPS n. 48/2018.

Il datore di lavoro dovrà presentare Istanza tramite la procedura telematica DiRescCo indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);
- se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

L'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018 - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Si ricordi che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l'ammontare di 671,66 euro mensili; nell'ipotesi di cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l'importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'INPS, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

ULTIME NOVITA' DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIGS ART. 25 D.L. 23/10/2018, N. 119

L'art. 25 del D.L. n. 119/2018 reca nuove disposizioni in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, modificando l'art. 22bis del D.Lgs. n. 148/2015.

Detto articolo 22bis ha consentito, per il biennio 2018/2019, relativamente alle imprese con organico superiore ai 100 dipendenti, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento CIGS.

L'art. 25 del D.L. n. 119 sopprime il limite minimo dell'organico dell'impresa, ragion per cui tutte le imprese rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 22bis del D.Lgs. n. 148/2015 possono beneficiare della deroga.

Inoltre, viene concessa la proroga dell'intervento CIGS per contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale dichiarato nell'accordo collettivo, a condizione che il programma di riorganizzazione presenti un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della gestione e sia finalizzato al recupero occupazionale del personale sospeso a zero ore o ad orario ridotto



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 ART. 22BIS D.LGS. 148/2015

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 ART. 22BIS D.LGS. 148/2015

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019 ART. 22BIS D.LGS. 148/2015

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*



*ULTIME NOVITA'
DURATA CONTRATTO DI SOLIDARIETA' E
CAMBIO D'APPALTO
INTERPELLO N. 1 MLPS*



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

Il quesito:

Gli istanti chiedono se in occasione di cambio d' appalto, l'impresa subentrante possa accedere all'ammortizzatore sociale (CIGS) per il personale proveniente dall'azienda cedente, già in regime di solidarietà, facendo ripartire ex novo il conteggio del limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, senza computare i periodi precedenti di trattamento già usufruiti dall'azienda uscente.

Interpello n.1/2019
Ministero del Lavoro e
Politiche Sociali

Risposta:

- L'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativo alla causale del contratto di solidarietà, prevede che in tale ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Tale durata, alle condizioni del successivo comma 5, può raggiungere i 36 mesi nel quinquennio mobile.
- Con la circolare n. 17/2017 questo Ministero ha chiarito che per quinquennio mobile si deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare *formazione*

- Qualora intervenga una successione nell'appalto, nell'unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l'azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza si ritiene che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all'impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare formazione

Il Ministero inoltre ricorda che:

- l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevede che, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori *devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione*". Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che nell'ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.



CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

FEBBRAIO 2019

TeleConsul Editore

il nuovo modo
di fare **formazione**

Tenuto anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, si evince come il legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.



Si può quindi concludere, in relazione al quesito in esame, che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere *ex novo* per l'azienda subentrante.

Allegato II

REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA – ART. 11, COMMA 1.

Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Parma

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig./Sig.a _____, iscritto/a al Consiglio Provinciale dell'Ordine di _____ al n. _____, ai sensi del Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in data 24 settembre 2014, con la presente

DICHIARA

che nel corso del biennio 2017/2018, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi formativi, riferiti alle materie riconducibili all'art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito n. _____ crediti nel primo anno e n. _____ crediti nel secondo anno, per complessivi n. _____ crediti formativi, di cui n. _____ crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico.

	DESCRIZIONE	Totale crediti formativi n.
	Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 del Regolamento	
	Attività di relatore di cui all'art. 5, lett. a) del Regolamento;	
	Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi post-universitari di cui all'art. 5, lett. b) del Regolamento;	
	Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all'art. 5, lett. c) del Regolamento;	
	Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale di cui all'art. 5, lett. d) del Regolamento;	
	Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui all'art. 5, lett. e) del Regolamento;	
	Attività di partecipazione alle commissioni per l'esame di stato di Consulente del Lavoro di cui all'art. 5, lett. f) del Regolamento;	
	Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione di cui all'art. 5, lett. g) del Regolamento;	
	Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all'art. 5, lett. h) del Regolamento;	
	Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi degli art. 7 e 9 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 2 del regolamento stesso (art. 5, lett. i, del Regolamento);	
	Partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali e partecipazione a commissioni di certificazione istituite presso altri organismi di cui all'art. 5 lettera l) del Regolamento;	

- Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro, intende beneficiare del debito formativo previsto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento, impegnandosi a recuperare i crediti formativi entro il 30 giugno p.v..
Il numero dei crediti da recuperare è _____ di cui _____ crediti deontologici.

Luogo e data

Firma del Consulente del Lavoro
